

CLXVII SEDUTA*(POMERIDIANA)***GIOVEDÌ 6 AGOSTO 1987****Presidenza del Presidente SANNA****I N D I C E**

Congedi	5652	discussione e approvazione)	5652
Disegno di legge: "Concessione di contributi straordinari ai Comuni per gli oneri relativi al personale proveniente dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza soppresses ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979" (299). (Discussione e approvazione)	5681	(Votazione segreta)	5683
(Votazione segreta)	5698	(Risultato della votazione)	5684
(Risultato della votazione)	5699	Legge regionale 12.3.1987: "Esercizio delle competenze trasferite e delegate alla Regione degli articoli 10 e 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348: riconoscimento della personalità giuridica, autorizzazione all'acquisto di immobili, accettazione di donazioni, eredità e legati" (CCXXIX), rinviata dal Governo. (Discussione e approvazione)	5654
Disegno di legge: "Norme integrative del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915" (343). (Discussione e approvazione)	5682	(Votazione segreta)	5683
(Votazione segreta)	5698	(Risultato della votazione)	5684
(Risultato della votazione)	5699	Legge regionale 2.10.1986: "Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna" (CCXIX), rinviata dal Governo. (Discussione e approvazione)	5656
Giuramento dell'Assessore tecnico Ferrari ..	5652	(Votazione segreta)	5683
Legge regionale 18/3/1987: "Norme per l'assunzione temporanea presso l'Amministrazione regionale di personale straordinario; inquadramento di personale ai sensi della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, e modifiche alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26" (CCXXVIII), rinviata dal Governo. (Di-		(Risultato della votazione)	5684
		Ordine del giorno Mura - Moi - Puligheddu - Mereu S. - Mereu O. - Catte - Chessa - Ladu S. - Dadea - Mulas - Sechi - Soro sul divieto di navigazione nel Golfo di Orosei: CARTA, Assessore della difesa dell'ambiente ..	5688

Proposta di legge: "Contributo annuo alle Facoltà di giurisprudenza delle Università degli studi di Cagliari e di Sassari per l'integrazione dei programmi di insegnamento ed il potenziamento delle ricerche riguardanti le istituzioni giuridiche sarde" (293). (Discussione e approvazione col titolo: "Contributo annuo alle Facoltà di giurisprudenza delle Università degli studi di Cagliari e di Sassari per l'integrazione dei programmi di insegnamento ed il potenziamento delle ricerche riguardanti materie giuridiche d'interesse regionale):

ATZENI 5676
(Votazione segreta) 5683
(Risultato della votazione) 5684

Proposta di legge: "Misure urgenti concernenti il funzionamento delle commissioni sanitarie per l'invalidità civile, le condizioni visive ed il sordomutismo" (312).
(Discussione e approvazione):

MORETTI 5680
(Votazione segreta) 5683
(Risultato della votazione) 5684

Proposta di legge: "Interventi di promozione del recupero, del riciclaggio e del riutilizzo di particolari materiali di rifiuto" (317). (Discussione e approvazione col titolo: "Interventi diretti a favorire il recupero, il riciclaggio e il riutilizzo di rifiuti soggetti a valorizzazione specifica"):

OPPI 5683
TAMPONI 5684
CARTA, Assessore della difesa dell'ambiente 5686
MORETTI 5698
(Votazione segreta) 5698
(Risultato della votazione) 5699

Sull'ordine del giorno:

BAGHINO 5699
MEREU SALVATORANGELO 5700
RUGGERI 5700
LORELLI 5700
MURGIA 5701
MORETTI 5702
MELIS, Presidente della Giunta 5702

La seduta è aperta alle ore 18 e 48.

MOI, Segretaria, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 4 agosto 1987 che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri Onida e Soro hanno chiesto congedo per la seduta odierna pomeridiana. Poiché non vi sono opposizioni il congedo è concesso.

Giuramento dell'Assessore tecnico Ferrari.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'Assessore tecnico nominato con l'ordine del giorno approvato dal Consiglio nella seduta antimeridiana di oggi deve prestare il giuramento prescritto dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, numero 250.

Invito l'Assessore ad avvicinarsi al banco della Presidenza.

Do lettura della formula del giuramento prevista dall'articolo 3 del citato decreto, al termine della quale l'Assessore risponderà: "Lo giuro". "Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione autonoma della Sardegna".

FERRARI, Assessore tecnico dei trasporti.
Lo giuro.

Discussione, approvazione degli articoli della legge regionale: "Norme per l'assunzione temporanea presso l'Amministrazione regionale di personale straordinario; inquadramento di personale ai sensi della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, e modifiche alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26" (CCXXVIII), rinviata dal Governo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il riesame della legge regionale 18 marzo 1987: "Norme per l'assunzione temporanea presso l'Amministrazione regionale di personale straordinario; inquadramento di personale ai sensi della legge regionale 15 gennaio 1986, numero 6, e modifiche alla legge regionale 5 novembre 1985, numero 26, (CCXXVIII), rinviata dal Governo;

relatrice l'onorevole Moi.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Moi, relatrice.

MOI (P.C.I.), *relatrice*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. La Giunta si rimette alla volontà del Consiglio.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, *Segretaria*:

Art. 1

In relazione alle vacanze organiche del ruolo unico regionale e nei limiti delle stesse l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre assunzioni temporanee di personale straordinario di qualifica funzionale non superiore alla quinta.

Le assunzioni di cui al primo comma sono disposte a tempo determinato per un periodo di tempo non superiore a novanta giorni nell'anno solare, al compimento dei quali il rapporto è risolto di diritto. Il personale cessato dal servizio non può essere nuovamente assunto a tempo determinato se non siano trascorsi almeno tre mesi dal compimento del predetto periodo di tempo.

Le assunzioni straordinarie sono effettuate con l'osservanza delle seguenti modalità e condizioni:

a) prioritariamente, sulla base e secondo l'ordine della graduatoria di idoneità dei concorsi pubblici per uguale qualifica o profilo professio-

nale, approvata da data non anteriore a tre anni;

b) in mancanza di quanto previsto dalla precedente lettera a) mediante richiesta agli Uffici di collocamento competenti per territorio con le modalità di cui all'articolo 6, comma secondo, della legge 20 marzo 1975, n. 70.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, *Segretaria*:

Art. 2

Le assunzioni previste dal precedente articolo sono disposte con provvedimento motivato dall'Assessore competente in materia di personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, *Segretaria*:

Art. 3

Sino a quando non saranno entrati in vigore gli accordi previsti dall'articolo 6 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre assunzioni temporanee di personale straordinario di fascia funzionale non superiore alla quarta, secondo le disposizioni contenute nei precedenti articoli.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Gli articoli 4 e 5 sono stati soppressi.

Si dia lettura dell'articolo 6.

MOI, Segretaria:

Art. 6

Alle spese derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 3 della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti dei capitoli 02016, 02022 e 02023 del bilancio della Regione per il 1987, relativi all'applicazione della legge regionale 17 agosto 1978, numero 51 e successive modificazioni ed integrazioni, e sui corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

A partire dall'anno finanziario 1988, alla spesa di lire 1.200.000.000 si farà fronte col maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MOI, Segretaria:

Art. 7

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto di questa

legge rinviata avverrà successivamente.

Discussione, approvazione degli articoli della legge regionale: "Esercizio delle competenze trasferite e delegate alla Regione degli artt. 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348: riconoscimento della personalità giuridica, autorizzazione all'acquisto di immobili, accettazione di donazioni, eredità e legati" (CCXXIX) rinviata dal Governo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il riesame della legge regionale 12 marzo 1987: "Esercizio delle competenze trasferite e delegate alla Regione degli articoli 10 e 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348: riconoscimento della personalità giuridica, autorizzazione all'acquisto di immobili, accettazione di donazioni, eredità e legati", (CCXXIX) rinviata dal Governo; relatrice l'onorevole Serri.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Serri, relatrice.

SERRI (P.C.I.), relatrice. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), Assessore dell'industria. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, Segretaria:

Art. 1

La presente legge disciplina le competenze

degli organi regionali per l'esercizio delle funzioni trasferite e delegate alla Regione dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, comprese quelle relative alle istituzioni di cui al terz'ultimo comma dell'articolo 17 del predetto decreto presidenziale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, Segretaria:

CAPO I

RICONOSCIMENTO DELLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE

Art. 2

Le associazioni, fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato di cui all'articolo 1 con sede legale nella regione e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito della stessa e che operano esclusivamente nelle materie di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto sardo e nelle materie delegate con il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, numero 348, acquistano la personalità giuridica mediante riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Il decreto di cui al comma precedente è adottato previa deliberazione della Giunta regionale e sentito il parere obbligatorio dell'Ufficio legislativo della Regione.

Il medesimo parere è sentito per la dichiarazione di estinzione e per le modificazioni dell'atto costitutivo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, Segretaria:

Art. 3

La domanda per il riconoscimento della personalità giuridica dev'essere inoltrata al Presidente della Giunta regionale e per conoscenza al Comune in cui ha sede legale l'ente richiedente e all'Assessore regionale competente nelle materie oggetto dei fini istituzionali dell'ente medesimo.

Il comune di cui al comma precedente può formulare osservazioni sulla predetta domanda entro il termine perentorio di 90 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Assessorato regionale competente nelle materie oggetto dei fini istituzionali dell'ente richiedente il riconoscimento della personalità giuridica, deve esprimere un parere sulla medesima domanda entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della richiesta.

La mancata formulazione del parere non osta all'adozione del provvedimento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, Segretaria:

CAPO II

ACQUISTO DI IMMOBILI ACCETTAZIONE DI DONAZIONI EREDITA' E LEGATI

Art. 4

L'acquisto di immobili, l'accettazione di donazioni, di eredità e di legati è autorizzata con

decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su istanza delle persone giuridiche private, di cui all'articolo 2 della presente legge e degli enti pubblici locali non territoriali operanti nelle materie di competenza regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MOI, *Segretaria*:

CAPO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 5

In attesa dell'emanazione di norme organiche di disciplina delle tasse sulle concessioni regionali, si applicano le tasse e le modalità di pagamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni ed integrazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MOI, *Segretaria*:

Art. 6

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme del Codice Civile concernenti la materia e le relative norme di attuazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La presente legge rinviata verrà votata successivamente a scrutinio segreto.

Discussione, approvazione degli articoli della legge regionale: "Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna" (CCXIX), rinviata dal Governo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il riesame della legge regionale 2 ottobre 1986: "Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna" (CCXIX), rinviata dal Governo; relatore l'onorevole Pubusa.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa, relatore.

PUBUSA (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del turismo, artigianato e commercio.

CASULA (P.S.I.), *Assessore del turismo, artigianato e commercio*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, *Segretaria*:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto

Con la presente legge la Regione Sarda, nell'esercizio delle competenze delegate ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, disciplina la materia dell'assistenza scolastica a favore degli studenti universitari, nel rispetto dell'autonomia e del pluralismo delle istituzioni, ed in conformità con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, Segretaria:

Art. 2

Finalità

In armonia con quanto disposto dagli articoli 3, 33, 34 della Costituzione gli interventi previsti dalla presente legge sono volti a:

— promuovere l'accesso e facilitare la frequenza dei corsi universitari, post-universitari e d'istruzione superiore;

— permettere il raggiungimento dei più alti gradi d'istruzione e di preparazione professionale agli studenti capaci e meritevoli, rimuovendo gli ostacoli d'ordine economico e sociale che a ciò si frappongono;

— favorire l'orientamento verso facoltà, istituti d'istruzione superiore, corsi post-universitari le cui materie d'insegnamento siano coerenti con le esigenze del mercato del lavoro e con la realtà produttiva e sociale della Sardegna.

La realizzazione di tali finalità avviene mediante la collaborazione della Regione con gli Enti locali, le Università, e gli Istituti di istruzione

superiore.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, Segretaria:

Art. 3

Interventi

Le finalità di cui al precedente articolo 2 sono perseguite mediante l'attuazione dei seguenti interventi:

- 1) assegni di studio e borse di studio;
- 2) servizi abitativi;
- 3) prestiti d'onore;
- 4) servizi di mensa;
- 5) facilitazioni di trasporto;
- 6) servizi di orientamento professionale;
- 7) servizi editoriali e librari;
- 8) servizi per attività culturali, ricreative e turistiche;
- 9) servizi sanitari e di medicina preventiva;
- 10) servizi di promozione sportiva;
- 11) servizi speciali per studenti portatori di handicaps;
- 12) servizi intesi a facilitare la frequenza dei soggetti di cui all'ultimo comma dell'articolo seguente;
- 13) ogni altro servizio utile a favorire l'attuazione del diritto allo studio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, Segretaria:

Art. 4

Destinatari

Delle prestazioni e dei servizi di cui al precedente articolo 3 possono fruire gli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma, scuole e corsi di perfezionamento tenuti presso le Università e gli Istituti superiori di cui agli articoli 1, 20 e 198 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, che operano nel territorio della Regione anche mediante sezioni distaccate.

Di tali prestazioni e servizi possono fruire altresì gli studenti iscritti alle Facoltà di cui all'articolo 10, n. 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121, operanti in Sardegna, all'atto della definizione delle procedure ivi previste.

Nell'attuazione degli interventi è garantita la parità di trattamento, indipendentemente dalla regione di provenienza dei destinatari.

Gli studenti di nazionalità straniera, gli apolidi e coloro ai quali sia stata riconosciuta la qualità di rifugiato politico sono legittimati a fruire degli interventi di cui alla presente legge secondo i principi della vigente legislazione nazionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MOI, Segretaria:

TITOLO II

NORME DI ORGANIZZAZIONE

Art. 5

Enti di gestione

Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3 della presente legge sono istituiti nei comuni sede di Ateneo appositi enti denominati Enti

regionali per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.), aventi personalità giuridica di diritto pubblico.

Gli enti — dotati di autonomia amministrativa, contabile e di gestione — realizzano, in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale ed in collaborazione con le Università e gli Istituti superiori, gli interventi di cui al precedente articolo 3.

Le modalità di funzionamento degli enti sono disciplinate dalla presente legge, dallo statuto e dal regolamento interno.

Gli enti si articolano in uffici — anche decentrati — strutturati per raggruppamenti di attività affini.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MOI, Segretaria:

Art. 6

Statuti degli enti

Gli statuti — predisposti dal consiglio di amministrazione degli enti a maggioranza assoluta dei componenti — sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale.

Gli statuti stabiliscono:

1) le modalità di elezione dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché i casi di revoca, decadenza e sostituzione dei medesimi;

2) le modalità di convocazione, di adunanza e di votazione relative all'attività del consiglio di amministrazione;

3) quanto altro previsto dalla presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 7.

MOI, *Segretaria*:

Art. 7

Organi degli enti

Sono organi degli enti il presidente, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MOI, *Segretaria*:

Art. 8

Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

1) tre rappresentanti della Regione, di cui uno designato dalla Giunta regionale e due eletti dal Consiglio regionale con voto limitato ad un solo nominativo;

2) un rappresentante per ogni comune sede di Ateneo eletto dai rispettivi consigli comunali;

3) il rettore di ciascuna Università od un suo delegato;

4) tre rappresentanti del corpo docente eletti dalle rispettive categorie;

5) tre rappresentanti degli studenti, che siano in corso di laurea all'atto dell'elezione, eletti dagli studenti medesimi.

La durata del consiglio di amministrazione di ciascun E.R.S.U. è pari a quella dei consi-

gli di amministrazione delle rispettive Università.

Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore.

Ai componenti il consiglio di amministrazione competono le indennità previste per gli enti del primo gruppo del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 1986, n. 165 e i rimborsi previsti per gli amministratori degli enti regionali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MOI, *Segretaria*:

Art. 9

Funzioni del consiglio
di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione dell'ente ha le seguenti funzioni:

- predispone lo statuto e le sue modifiche;
- nomina il direttore;
- propone la pianta organica alla Giunta regionale, che l'approva, sentita la competente Commissione consiliare;

- delibera i regolamenti relativi al funzionamento degli organi interni, agli affari inerenti il personale ed alla gestione dei servizi;

- approva il bilancio di previsione;
- approva i conti consuntivo e patrimoniale entro tre mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario;

- delibera in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;

- delibera sull'acquisto di beni immobili, sull'accettazione di donazioni, eredità e legati, e sulle relative autorizzazioni;

- delibera su ogni altro provvedimento di competenza dell'ente per il quale non sia espressamente prevista la competenza degli altri organi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MOI, Segretaria:

Art. 10

Modalità di funzionamento del consiglio
di amministrazione

Il consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi, o, in via straordinaria, su iniziativa del presidente o su richiesta di cinque suoi componenti.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti il consiglio.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice, ad eccezione di quelle concernenti lo statuto e le sue modifiche, per le quali è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MOI, Segretaria:

Art. 11

Scioglimento del consiglio
di amministrazione

In caso di persistente carenza di funzionamento o di gravi e ripetute violazioni di disposizioni normative, di prescrizioni programmatiche o di direttive da parte del consiglio di amministrazione, si procede al suo scioglimento con decreto

del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sentita la competente Commissione consiliare.

Contestualmente la Giunta provvede alla nomina di un commissario per la gestione dell'ente.

Entro 90 giorni dalla data di scioglimento del consiglio deve procedersi alla sua ricostituzione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

MOI, Segretaria:

Art. 12

Presidente dell'ente

Il consiglio di amministrazione nella prima riunione elegge tra i suoi membri, con votazioni separate, il presidente ed il vice presidente, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio medesimo, provvede all'ordinaria amministrazione, firma gli atti ed i documenti.

Nei casi di necessità ed urgenza e qualora non sia possibile convocare il consiglio, adotta — sentito il direttore — i provvedimenti di competenza del consiglio stesso, ad eccezione degli atti a contenuto generale, sottoponendoli a ratifica in occasione della prima seduta consiliare.

In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

MOI, *Segretaria*:

Art. 13

Composizione del collegio
dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio regionale con votazioni separate e con voto limitato a un solo nominativo, scelti tra gli iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti.

I componenti il collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica per il periodo di durata del consiglio di amministrazione.

Il presidente del collegio dei revisori dei conti è eletto dal collegio stesso fra i tre membri effettivi.

Ai componenti il collegio dei revisori spettano le indennità e i compensi previsti dalla legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, e successive modificazioni.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento sostitutivo parziale Pubusa:

“L'ultimo comma dell'articolo 13 è così sostituito:

Ai componenti il collegio dei revisori competono le indennità previste per gli enti del primo gruppo dal Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 1986, n. 165 e i rimborsi previsti per gli amministratori degli enti regionali”.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa per illustrare questo emendamento.

PUBUSA (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Asses-

sore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione il testo dell'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'articolo 13. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 14.

MOI, *Segretaria*:

Art. 14

Competenze del collegio
dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti:

1) verifica i bilanci preventivi ed i conti consuntivi, predisponendo altresì la relazione illustrativa;

2) controlla la gestione economica e finanziaria dell'ente;

3) presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'ente.

Il presidente del collegio o un revisore suo delegato ha facoltà di assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 15.

MOI, *Segretaria*:

Art. 15

Direttore dell'ente

Il direttore dell'E.R.S.U., scelto tra i funzionari direttivi in servizio di ruolo presso l'ente, è nominato dal consiglio di amministrazione con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti.

Il direttore dirige il personale, sovrintende al buon funzionamento degli uffici e dei servizi, cura gli atti contabili ed esercita tutte le altre funzioni demandategli dal regolamento dell'ente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

MOI, Segretaria:

Art. 16

Mezzi finanziari e patrimonio dell'ente

L'ente dispone dei seguenti mezzi finanziari:

a) finanziamento della Regione per il funzionamento dell'ente e per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge;

b) tasse e contributi di cui all'articolo 50 della presente legge;

c) rendite, interessi e frutti dei propri beni patrimoniali;

d) entrate derivanti dalla tariffazione dei servizi.

Il patrimonio dell'ente, destinato al raggiungimento delle finalità istituzionali, è costituito da:

— i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Opera universitaria all'atto del decreto ministeriale di trasferimento di cui all'articolo 33, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348;

— i beni mobili ed immobili acquistati dall'ente con i contributi regionali di cui alla lettera a), del comma precedente;

— i beni mobili ed immobili acquistati per effetto di donazioni, eredità e legati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

MOI, Segretaria:

Art. 17

Controllo

Il controllo sugli atti degli enti è esercitato dalla Giunta regionale secondo le modalità previste per gli enti strumentali della Regione.

Sono sottoposte al controllo anche di merito le deliberazioni concernenti il regolamento organico del personale, i regolamenti di amministrazione, di contabilità e di economato, il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo, l'alienazione e l'acquisto di immobili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito e di azioni, l'accettazione di donazioni, eredità e legati, i contratti e le altre trasformazioni e riduzioni del patrimonio di importo superiore a lire 100.000.000, le emissioni di prestiti e di obbligazioni, l'assunzione di mutui e prestiti, le liti attive e passive, le transazioni.

Il controllo di merito è teso ad assicurare la coerenza delle delibere degli enti con gli indirizzi ed i programmi della Giunta e del Consiglio regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

MOI, Segretaria:

Art. 18

Procedimento di controllo

Le deliberazioni indicate dall'articolo precedente — ad eccezione di quelle relative ai bilanci preventivi, alle variazioni ai bilanci ed ai rendiconti, per i quali si applica l'articolo 34 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 — divengono esecutive qualora entro 30 giorni dal loro ricevimento non venga pronunciato dalla Giunta l'annullamento per vizi di legittimità, ovvero la non approvazione per motivi di merito.

Le deliberazioni soggette al solo controllo di legittimità devono essere trasmesse alla Giunta entro 10 giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza.

Le predette deliberazioni diventano esecutive qualora non ne venga pronunciato l'annullamento per vizi di legittimità entro 20 giorni dalla data di ricevimento.

I termini di cui al primo ed al terzo comma rimangono sospesi qualora vengano richiesti ulteriori elementi istruttori. In tal caso la Giunta deve provvedere entro 20 giorni dalla data di ricevimento degli elementi integrativi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

MOI, Segretaria:

TITOLO III
FUNZIONI DELLA REGIONE

Art. 19

Programmazione regionale

Entro il mese di marzo di ogni anno la Giunta regionale, sentita la competente Commissione

consiliare e previo parere della Commissione regionale di cui al successivo articolo 20, approva il piano di interventi per il diritto allo studio universitario.

Il piano, in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale, indica gli obiettivi da realizzarsi in via prioritaria e determina l'ammontare dei finanziamenti globali per ciascun E.R.S.U..

Il piano, inoltre, stabilisce le direttive per l'organizzazione e la gestione degli interventi da parte degli E.R.S.U. e per il loro coordinamento con i servizi del diritto allo studio nella scuola di ogni ordine e grado, con i servizi socio sanitari e di educazione permanente, nonché con quelli delle altre istituzioni culturali.

Il piano stabilisce altresì, in correlazione con l'andamento del costo della vita rilevato dagli indici ISTAT, l'adeguamento annuale delle seguenti voci: limiti di reddito familiare per l'attribuzione degli assegni di studio di cui al successivo articolo 22; entità dell'assegno di studio di cui al successivo articolo 22; fasce di reddito e di disagio cui correlare le tariffe dei servizi ai sensi del successivo articolo 34.

La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, può erogare acconti sui finanziamenti regionali destinati agli interventi previsti dalla presente legge per un ammontare complessivo non superiore al 50 per cento della somma già assegnata per ciascun E.R.S.U. nell'anno precedente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

MOI, Segretaria:

Art. 20

Commissione regionale per il diritto allo studio

E' istituita la Commissione regionale per il

diritto allo studio universitario, nominata con decreto del Presidente della Giunta e composta da:

- l'Assessore regionale della pubblica istruzione, o un suo delegato, che la presiede;
- i rettori delle Università o i loro delegati;
- i presidenti degli E.R.S.U.;
- i direttori degli E.R.S.U.;
- i sindaci dei comuni sedi di Ateneo o i loro delegati;
- i presidenti delle province o i loro delegati;
- tre studenti per ciascun Ateneo, eletti dagli studenti medesimi;
- tre docenti per ciascun Ateneo, di cui un ordinario, un associato ed un ricercatore, eletti dal corpo docente;
- tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
- tre componenti designati dalle organizzazioni regionali degli imprenditori operanti nei settori agricolo, industriale e commerciale.

La commissione dura in carica tre anni.

In caso di decadenza o cessazione dall'incarico di un componente si procede alla sua sostituzione fino alla scadenza della commissione stessa. Per i componenti di origine elettiva alla sostituzione si provvede mediante il ricorso al primo dei non eletti.

La commissione si riunisce di diritto il primo giorno non festivo del mese di novembre, nonché su iniziativa dell'Assessore o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

La commissione esprime e formula proposte sulla predisposizione e sulle modalità di attuazione del piano annuale degli interventi; esprime pareri sulle deliberazioni degli E.R.S.U. in materia di statuti, regolamenti interni, bilanci di previsione, tariffazione dei servizi; promuove iniziative per lo sviluppo, il miglioramento ed il coordinamento delle attività previste dalla presente legge.

Ai componenti la commissione spettano le indennità ed i compensi previsti dalla legge regionale 11 giugno 1974, numero 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato.)

Si dia lettura dell'articolo 21.

MOI, Segretaria:

Art. 21

Funzioni della Giunta regionale

La Giunta regionale:

- esercita le funzioni di vigilanza sull'attività degli E.R.S.U. ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1;
- delibera, con decreto del suo Presidente, lo scioglimento dei consigli di amministrazione degli E.R.S.U. ai sensi dell'articolo 11 della presente legge;
- delibera, con decreto del suo Presidente, l'indizione delle elezioni per la formazione degli organi di origine elettiva previsti dalla presente legge, fissandone tempi e modalità in accordo con le Università;
- realizza il servizio di orientamento ed informazione professionale ai sensi del successivo articolo 46.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato.)

Si dia lettura dell'articolo 22.

MOI, Segretaria:

TITOLO IV

MODALITA' DI ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI

CAPO I

PROVVIDENZE DI NATURA
PECUNIARIA

Art. 22

Assegno di studio

L'assegno di studio è attribuito per la frequenza di un solo corso di laurea, mediante l'espletamento di un pubblico concorso, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal consiglio di amministrazione dell'ente.

Sono legittimati a partecipare al concorso i soggetti che risultino avere i requisiti di merito previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni ed integrazioni e che risultino altresì appartenere a nuclei familiari aventi un reddito imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non superiore a lire 18.000.000. Detto reddito si intende comprensivo dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare, quale risulta dallo stato di famiglia, ed è elevabile di lire 1.000.000 per ciascun componente a carico.

L'importo dell'assegno di studio è fissato in lire 500.000 per gli studenti che appartengono a famiglia residente nel comune ove ha sede l'Università o in località di comune dalla quale si possa raggiungere quotidianamente la sede medesima; in lire 1.500.000 per gli altri. Il Consiglio di amministrazione identifica le località dalle quali si possa raggiungere quotidianamente la sede dell'Università, in rapporto alla distanza dal centro sede di ateneo o ai collegamenti per il tramite dei mezzi pubblici di trasporto.

In costanza dei requisiti di cui al comma secondo l'assegno di studio è confermato sino all'ultimo anno di corso.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

MOI, Segretaria:

Art. 23

Criteri per l'attribuzione dell'assegno di studio

Fatti salvi i requisiti di reddito e di merito di cui all'articolo precedente, l'attribuzione dell'assegno è effettuata sulla base del seguente ordine di priorità:

a) agli studenti appartenenti a famiglie di più disagiate condizioni economiche, con particolare riferimento a quelle il cui reddito derivi da lavoro dipendente o da pensione o da lavoro autonomo e le cui condizioni economiche siano equiparabili;

b) a parità di reddito, agli studenti più meritevoli in base ai voti di profitto;

c) a parità di merito, agli studenti con famiglia propria e, infine, al più anziano d'età.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

MOI, Segretaria:

Art. 24

Divieto di cumulo

L'assegno di studio non è cumulabile con altre forme di contribuzione di natura pecuniaria.

Lo studente legittimato a godere di più forme di assistenza è tenuto ad esercitare l'opzione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

MOI, Segretaria:

Art. 25

Studenti portatori di handicaps

Qualora il soggetto legittimato a fruire dell'assegno di studio appartenga alle categorie di cui all'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, oppure ad altre categorie di disabili protette dalla legge, l'importo dell'assegno può essere elevato con delibera motivata dal consiglio di amministrazione.

Il diritto dell'assegno può essere convertito in:

- dotazione di attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato;
- assegnazione di alloggi;
- assegnazione di un accompagnatore o di un assistente agli studi;
- ogni strumento idoneo a superare l'handicap individuale.

A tale fine il consiglio di amministrazione emana apposito regolamento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

MOI, Segretaria:

Art. 26

Borse di studio

L'ente può istituire borse di studio annuali, da attribuirsi per concorso a favore degli studenti che — pur trovandosi in condizioni economiche disagiate — non abbiano potuto fruire di altre forme di assistenza.

L'importo della borsa di studio non può superare i due terzi di quello previsto per l'assegno di studio.

Possono altresì essere istituite per concorso borse di studio per la preparazione di tesi di laurea e per la frequenza — anche all'estero — di cor-

si di perfezionamento e di specializzazione in materie di rilevante interesse scientifico e culturale con particolare riguardo agli obiettivi del programma di sviluppo della Regione.

Le borse di cui al comma precedente sono incompatibili con tutte le altre borse equiparabili o aventi le medesime finalità.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

MOI, Segretaria:

Art. 27

Prestiti d'onore

L'ente può concedere prestiti d'onore agli studenti universitari particolarmente meritevoli, purché abbiano superato gli esami dell'anno accademico precedente previsti dal piano di studi prescelto.

I prestiti sono concessi a tasso agevolato su delibera del consiglio di amministrazione dell'ente.

Quest'ultimo stabilisce altresì le modalità per la restituzione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

MOI, Segretaria:

Art. 28

Sussidi straordinari

Agli studenti in disagiate condizioni econo-

miche ai sensi del precedente articolo 22 che, per gravi motivi di salute o per la frequenza di corsi universitari all'estero, non abbiano potuto ottemperare alle condizioni di cui al secondo comma del medesimo articolo, può essere erogata annualmente, e per un massimo di due anni, una somma comunque non superiore all'importo dell'assegno di studio, con delibera motivata del consiglio di amministrazione dell'ente.

La deroga è applicabile anche con riferimento alla fruizione dei servizi abitativi di cui all'articolo 38.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 29.

MOI, Segretaria:

Art. 29

Contributi per la frequenza
di corsi di laurea e di diploma

Agli studenti sardi ed ai figli di lavoratori emigrati all'estero in possesso dei requisiti di cui all'articolo 22 della presente legge che intendano frequentare corsi di laurea e di diploma di cui all'articolo 4, non istituiti presso gli Atenei e gli Istituti di istruzione superiore operanti nell'Isola, la Regione concede un contributo, pari all'ammontare dell'assegno di studio, qualora presso le sedi prescelte non siano previste forme di assistenza pecuniaria in favore degli studenti universitari.

Il disposto di cui al comma precedente non si applica per la frequenza di corsi universitari all'estero.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 30.

MOI, Segretaria:

Art. 30

Domande di contributo

Il contributo di cui all'articolo precedente è concesso su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il mese di settembre di ogni anno presso l'Assessorato della pubblica istruzione, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 22.

Alla domanda dovranno essere allegati:

— copia dell'autocertificazione di cui al secondo comma dell'articolo 35;

— copia dell'iscrizione presso la sede universitaria o l'istituto di istruzione superiore prescelto;

— certificato attestante la residenza in Sardegna da almeno cinque anni o, per i figli di lavoratori emigrati, certificato di stato di famiglia e dichiarazione redatta ai sensi dell'articolo 3, n. 4, del decreto Assessoriale 29 dicembre 1978, n. 2214.

Al termine di ogni anno accademico il beneficiario è tenuto a presentare un'attestazione rilasciata dalla sede universitaria o dall'istituto di istruzione superiore frequentati dalla quale risultino gli esami del corso di laurea o di diploma prescelti, il numero di esami sostenuto ed il voto riportato in ciascuno di essi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 31.

MOI, Segretaria:

Art. 31

Concessione del contributo

Nell'ambito della somma stanziata annualmente con apposita norma della legge finanziaria, in base al piano annuale di cui all'articolo 19, i contributi sono concessi, entro il mese di ottobre di ogni anno, con decreto dell'Assessore della pubblica istruzione, sulla base di una graduatoria formulata secondo i criteri di priorità di cui al precedente articolo 23.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 32.

MOI, Segretaria:

Art. 32

Contributo per spese di viaggio

Ai soggetti beneficiari delle provvidenze di cui al precedente articolo 29 e con le medesime procedure, la Regione concede altresì una maggiorazione pari al dieci per cento della somma globalmente percepita a titolo di contributo per spese di viaggio.

La stessa maggiorazione è concessa agli studenti sardi o figli di lavoratori emigrati all'estero che godono di assegni di studio o di altre provvidenze pecuniarie attribuite per concorso in sedi universitarie, per la frequenza di corsi di laurea non esistenti in Sardegna.

La maggiorazione è altresì concessa ai figli di lavoratori emigrati all'estero in possesso dei requisiti di cui all'articolo 22 per la frequenza presso le sedi universitarie e gli istituti di istruzione superiore dell'Isola.

Il disposto di cui ai commi precedenti non si applica per la frequenza di corsi universitari all'estero.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 33.

MOI, Segretaria:

CAPO II

SERVIZI

Art. 33

**Regolamento di organizzazione
e di gestione dei servizi**

Il consiglio di amministrazione dell'E.R.S.U. predispone ed approva il regolamento di organizzazione e di gestione dei servizi erogati dall'ente, armonizzandolo con le esigenze di carattere didattico e scientifico delle Università e degli Istituti superiori.

Il regolamento deve prevedere forme d'incentivazione dell'associazionismo cooperativo finalizzato alla gestione, da parte dei destinatari della presente legge, dei servizi culturali, sportivi ed editoriali.

Le cooperative costituite per la gestione dei servizi di cui al comma precedente devono essere composte per almeno un terzo da studenti universitari iscritti a non oltre il terzo anno fuori corso del rispettivo corso di laurea.

Il consiglio di amministrazione procede annualmente alla verifica dei suddetti requisiti.

Nel regolamento devono altresì essere previste forme di partecipazione degli studenti al controllo sulla gestione dei servizi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 34.

MOI, Segretaria:

Art. 34

Partecipazione al costo
dei servizi

Gli studenti partecipano al costo dei servizi in proporzione del reddito. A tal fine il consiglio di amministrazione determina la tariffazione dei servizi in correlazione con le seguenti tre fasce di reddito:

— prima fascia: comprende gli studenti appartenenti a nuclei familiari aventi un reddito massimo pari a quello necessario per l'accesso al concorso per l'assegno di studio;

— seconda fascia: comprende gli studenti appartenenti a nuclei familiari aventi un reddito pari a quello previsto nella prima fascia, maggiorato fino al 50 per cento;

— terza fascia: comprende gli studenti appartenenti a nuclei familiari aventi un reddito pari a quello previsto nella prima fascia, maggiorato fino al cento per cento.

I servizi sono fruiti al prezzo di costo effettivo dagli utenti che risultano al di fuori della terza fascia di reddito.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 35.

MOI, Segretaria:

Art. 35

Criteri di accertamento
del reddito

Per l'accertamento del reddito l'ente deve far riferimento a quello dichiarato per l'anno precedente — ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche — da tutti i componenti il nucleo familiare dello studente.

Il reddito è comprovato con le dichiarazioni previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e suc-

cessive modificazioni ed integrazioni.

L'ente può avvalersi della facoltà di cui all'articolo 7, comma settimo, del decreto legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766.

Per gli studenti di nazionalità straniera e per quelli italiani il cui nucleo familiare risiede all'estero il reddito di cui al primo comma è accertato dall'ente sulla base di dichiarazioni rilasciate dagli uffici fiscali dei paesi d'origine o dei paesi stranieri in cui risiede il nucleo familiare, debitamente tradotte e vistate dall'autorità diplomatica o consolare italiana e munite dell'attestazione del controvalore in lire italiane.

Per gli apolidi ed i rifugiati politici le condizioni di reddito sono accertate dall'ente con le modalità più idonee.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 36.

MOI, Segretaria:

Art. 36

Falsità nella dichiarazione

Allo studente che abbia dichiarato il falso o presentato una dichiarazione non corrispondente al vero, fatte salve le eventuali sanzioni penali e disciplinari, è immediatamente interdetto l'accesso al servizio, dal quale rimarrà escluso per tutto il successivo corso di studi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 37.

MOI, Segretaria:

Art. 37

Servizi abitativi

Gli enti realizzano e gestiscono per gli studenti residenze e collegi universitari. Nel caso in cui tali strutture siano insufficienti rispetto alla domanda di utenza, gli enti hanno facoltà di stipulare convenzioni per l'uso di edifici in proprietà di altri soggetti — pubblici e privati — purché siano garantite agli studenti le medesime condizioni di accesso e di godimento previste per i servizi di alloggio gestiti in forma diretta.

Presso i centri residenziali di cui al primo comma sono organizzati spazi per servizi collettivi interni, quali biblioteche, sale di svago, sale per riunioni. Il consiglio di amministrazione dell'ente può autorizzare l'utenza esterna di tali strutture.

Mediante accordi e convenzioni il consiglio di amministrazione dell'ente può altresì consentire ad enti locali, associazioni culturali, enti pubblici e privati, l'uso delle strutture abitative per attività culturali e di turismo scolastico compatibili con l'utenza interna.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 38.

MOI, Segretaria:

Art. 38

Norme per l'ammissione
a servizi abitativi

Alle strutture abitative si accede mediante un pubblico concorso, bandito annualmente dagli enti.

Al concorso possono partecipare gli studenti in possesso dei requisiti di continuità scolastica previsti dall'articolo 22 della presente legge ai fini dell'erogazione dell'assegno di stu-

dio.

L'ammissione al concorso è subordinata alla presentazione delle autocertificazioni di cui al precedente articolo 35.

Nella formulazione della graduatoria è data priorità agli studenti in possesso dei requisiti richiesti per l'erogazione dell'assegno di studio. Per i restanti alloggi si procede sulla base delle condizioni di reddito e di merito ai sensi degli articoli 19 e 23 della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 39.

MOI, Segretaria:

Art. 39

Servizi mense

Il servizio di mensa è gestito direttamente dagli E.R.S.U.. La gestione mediante appalto è ammessa solo in caso d'impossibilità della gestione diretta per carenza di personale o di strutture, purché siano assicurate le medesime forme di controllo previste dall'articolo seguente.

Sono legittimati a fruire del servizio secondo le modalità di cui agli articoli 19 e 34 della presente legge gli studenti iscritti a non oltre il secondo anno fuori corso. Gli iscritti agli anni successivi possono fruirne al costo reale.

Sono legittimati altresì a fruire del servizio al suo costo reale gli studenti iscritti alle scuole medie superiori dei comuni sede di Ateneo, purché ciò non pregiudichi la funzionalità del servizio né comporti oneri aggiuntivi per l'ente, ed a condizione che lo stesso ente provveda direttamente alla gestione.

L'utenza del personale universitario docente e non docente, nonché quella dei partecipanti ai dottorati di ricerca sono regolate da apposite convenzioni stipulate tra le università e gli E.R.S.U., nel rispetto del principio dell'erogazione a costo

reale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 40.

MOI, *Segretaria*:

Art. 40

Commissione di controllo

Per il controllo sulla gestione del servizio di cui all'articolo precedente il consiglio di amministrazione di ciascun E.R.S.U. nomina un'apposita commissione formata da cinque membri. Di essi due sono designati dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti; i restanti tre sono scelti tra gli studenti di ciascun Ateneo e designati dai loro rappresentanti in seno al consiglio stesso.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 41.

MOI, *Segretaria*:

Art. 41

Facilitazioni di trasporto

Gli enti stipulano con le aziende di trasporto apposite convenzioni per l'applicazione di tariffe agevolate a favore degli studenti universitari, nonché per la fruizione gratuita del servizio da parte dei soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 42.

MOI, *Segretaria*:

Art. 42

Servizi sanitari e di medicina preventiva

La dimora per motivi di studio fuori dall'abituale residenza dà diritto ad accedere ai servizi di assistenza e di medicina preventiva dell'unità sanitaria locale nella cui zona è ubicato l'Ateneo ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Gli studenti stranieri fruiscono dell'assistenza sanitaria in base al disposto di cui alla lettera a) dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 43.

MOI, *Segretaria*:

Art. 43

Servizio editoriale e librario

Il servizio editoriale e librario ha lo scopo di favorire, in collaborazione con l'Università e nel rispetto dell'autonomia della ricerca scientifica e della pluralità degli orientamenti culturali, la produzione e la diffusione, senza fini di lucro, di materiale librario, audiotelevisivo e di ogni altro tipo di strumento e sussidio didattico destinato ad uso universitario.

La produzione del materiale sarà effettuata

in collaborazione con l'Università.

Il servizio editoriale e librario può essere gestito anche in forma cooperativa ed associativa.

Può essere altresì promossa, in collaborazione con l'Università, con enti locali, con enti e istituti pubblici o privati, la costituzione di centri di ascolto audiotelevisivo, anche in forma decentrata.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 44.

MOI, Segretaria:

Art. 44

Servizi per attività culturali
ricreative e turistiche

L'ente promuove e favorisce:

a) l'organizzazione di dibattiti, conferenze, seminari e spettacoli;

b) la creazione di posti di ritrovo per studenti, dotati di strumenti ricreativi e d'informazione;

c) gli scambi culturali, i viaggi ed i soggiorni in Italia ed all'estero con finalità di studio.

I servizi di cui al comma precedente sono organizzati in collaborazione con l'Università e gli enti locali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 45.

MOI, Segretaria:

Art. 45

Servizi sportivi

L'ente favorisce l'accesso degli studenti agli impianti sportivi universitari nonché a quelli appartenenti o gestiti da enti locali.

L'ente promuove altresì l'organizzazione di attività sportive ed agonistiche, sia nell'ambito universitario sia in collaborazione con le federazioni sportive.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 46.

MOI, Segretaria:

Art. 46

Servizio di orientamento
professionale

Il servizio di orientamento professionale ha lo scopo di indirizzare gli studenti, compresi coloro che frequentano l'ultima classe delle scuole secondarie superiori, nella scelta degli studi, in relazione alle loro aspirazioni culturali e professionali ed alle possibilità di occupazione.

Il servizio è realizzato dalla Regione, di concerto con l'Università, avvalendosi delle strutture degli E.R.S.U..

La Regione fornisce annualmente agli E.R.S.U. dati sulle rilevazioni statistiche relative all'andamento del mercato del lavoro ed agli sbocchi occupazionali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 47.

MOI, *Segretaria*:

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE,
FINANZIARIE E FINALI

Art. 47

Norma transitoria

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge devono essere perfezionati i procedimenti per l'elezione dei membri dei consigli di amministrazione degli enti e per la loro costituzione, di cui al precedente articolo 8.

Nei tre mesi successivi i consigli di amministrazione degli enti adottano gli statuti e li trasmettono al Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 6.

Fino a quando non sono perfezionati i procedimenti previsti dal presente articolo, le Opere universitarie continuano ad esercitare le funzioni a mezzo dei propri organi.

Ad integrazione dello stanziamento di lire 4.000.000.000, disposto con l'articolo 58 — quarto comma — della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 (legge finanziaria), è autorizzata, nello stesso anno 1987, la concessione di un ulteriore finanziamento di lire 8.330.000.000 (cap. 11078/01) a favore delle Opere universitarie di Cagliari e di Sassari per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma e per gli adempimenti di cui al successivo articolo 49, quinto comma.

In attesa della definizione dei procedimenti di cui all'articolo 10, n. 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121, gli E.R.S.U. sono autorizzati a stipulare convenzioni con le Facoltà di cui al medesimo articolo, finalizzate a consentire agli studenti ad esse iscritti il godimento dei servizi previsti dalla presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 48.

MOI, *Segretaria*:

Art. 48

Trasferimento delle funzioni
e dei beni

Le funzioni già spettanti ai sensi dell'articolo 189 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, alle Opere universitarie delle Università e degli Istituti di istruzione superiore statali e non statali sono esercitate dalla Regione ai sensi della presente legge.

Gli enti istituiti con la presente legge succedono nella proprietà dei beni mobili ed immobili e nella titolarità dei rapporti attivi e passivi delle Opere universitarie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 49.

MOI, *Segretaria*:

Art. 49

Stato giuridico del personale

Gli E.R.S.U. succedono alle Opere universitarie nei rapporti di impiego concernenti il personale da queste dipendente.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale degli E.R.S.U. sono equiparati a tutti gli effetti a quelli dei dipendenti dell'Amministrazione regionale.

Il rapporto di impiego è disciplinato dalla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai fini previsti dai precedenti commi, gli organi di amministrazione degli E.R.S.U. deliberano il regolamento organico del personale previsto

dall'articolo 9 entro sessanta giorni dal loro insediamento, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'area regionale, adeguando il regolamento stesso alle norme delle predette leggi regionali, ivi comprese quelle relative all'inquadramento nel nuovo assetto professionale stabilito dalla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6. I regolamenti organici adottati ai sensi del presente comma sono approvati contestualmente dalla Giunta regionale.

Gli organi di amministrazione delle sopprese Opere universitarie provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e durante il regime transitorio di cui al terzo comma dell'articolo 47, ad adeguare i preesistenti regolamenti organici alle norme di stato giuridico e di trattamento economico del personale dipendente dell'Amministrazione regionale, come previste dalla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, con effetto dalla data di trasferimento del personale delle Opere universitarie alla Regione in forza del decreto del Ministero della pubblica istruzione del 22 dicembre 1983 adottato ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 50.

MOI, Segretaria:

Art. 50

Tasse e contributi

I proventi di natura tributaria a favore della Regione, previsti da disposizioni di legge e costituiti dalle tasse di cui agli articoli 2 e 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, sono versati dalle Università e dagli Istituti superiori direttamente al tesoriere dell'ente.

Le tasse di cui all'articolo 190 del testo uni-

co approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono versate direttamente da parte dei singoli contribuenti al tesoriere dell'ente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 51.

MOI, Segretaria:

Art. 51

Norma finanziaria

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificate in lire 19.130.000.000 nell'anno finanziario 1987 ed in lire 13.800.000.000 nell'anno finanziario 1988 ed in quelli successivi.

Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1987 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione

02 - STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Capitolo 02095 - Spese per la partecipazione del personale del corpo forestale e di vigilanza ambientale a corsi di specializzazione istituiti dall'Amministrazione statale o da Università degli studi (art. 19, L.R. 7 luglio 1971, n. 18, e L.R. 5 novembre 1985, n. 26)

lire 930.000.000

03 - STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Capitolo 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11, e art. 3 della legge finanziaria)

lire 4.300.000.000
mediante riduzione della riserva prevista al punto 2 della Tabella A allegata alla legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 (legge finanziaria)

In aumento

02 - STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Capitolo 02102 - Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per l'uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell'amministrazione regionale (art. 7 e 17 bis della L.R. 11 giugno 1974, n. 15, L.R. 19 maggio 1983, n. 14, L.R. 27 aprile 1984, n. 13)

lire 20.000.000

11 - STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Capitolo 11078/01 - Contributi regionali per il funzionamento delle Opere universitarie di Cagliari e Sassari (art. 58 della L.R. 24 febbraio 1987, n. 6 e artt. 47 e 49 della presente legge)

lire 8.330.000.000

Capitolo 11078/02 - AS - (di nuova istituzione) - 1.2.1.5.8.2.06.04 - cat. progr. 11.03 (05.04) - Finanziamenti dello Stato per l'assistenza scolastica a favore degli studenti universitari, da attuare tramite gli enti regionali, per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.) (art. 33 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 e artt. 1, 2, 3, 5, 8 e 13 della presente legge)

p.m.

Capitolo 11078/03 - (di nuova istituzione) - 1.2.1.5.8.2.06.04 - cat. progr. 11.03 (05.04) - Contributi annui della Regione per il funzionamento degli enti regionali per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.) (artt. 1, 2, 3, 5, 8 e 13 della presente legge)

lire 500.000.000

Capitolo 11078/04 - (di nuova istituzione) -

1.1.1.6.1.2.06.04 - cat. progr. 11.03 (05.03) - Contributi agli studenti sardi e ai figli di lavoratori emigrati all'estero per la frequenza di corsi di laurea e di diploma non istituiti presso gli Atenei e gli Istituti d'istruzione superiore della Sardegna e per spese di viaggio per frequentare corsi universitari (artt. 29 e 32 della presente legge)

lire 80.000.000

Nell'anno finanziario 1987 si fa fronte alla spesa di lire 19.130.000.000, quanto a lire 10.200.000.000, con gli stanziamenti già previsti nei capitoli 11078 e 11078/01 del bilancio regionale per lo stesso anno, quanto a lire 5.230.000.000, con le previste riduzioni delle competenze dei capitoli 02095 e 03016, e quanto alla differenza di lire 3.700.000.000, col prelevamento, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, dal fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative di cui al capitolo 03016 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1986, mediante pari riduzione della riserva prevista alla voce 1 della tabella A allegata alla legge regionale 28 maggio 1985, n. 12 (legge finanziaria).

A partire dall'anno finanziario 1988 si fa fronte alla spesa di lire 13.800.000.000 con l'utilizzazione delle somme assegnate dallo Stato alla Regione per l'attuazione dell'assistenza scolastica a favore degli studenti universitari e con parte delle risorse proprie di carattere permanente, destinate nel 1987 all'applicazione della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 52.

MOI, Segretaria:

Art. 52

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto spe-

ziale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

“Emendamento soppressivo totale Pubusa, Ruggeri, Uras:

“Art. 52

‘L’articolo 52 è soppresso’ ”. (2)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa per illustrare questo emendamento.

PUBUSA (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto della presente legge rinviata avverrà successivamente.

Discussione, approvazione degli articoli della proposta di legge Pubusa - Cocco - Atzeni - Sciolla - Deiana - Cosu - Floris - Ladu Giorgio - Tidu: “Contributo annuo alle Facoltà di giurisprudenza delle Università degli studi di Cagliari e di Sassari per l'integrazione dei programmi di insegnamento ed il potenziamento delle ricerche riguardanti le istituzioni giuridiche sarde”. (293)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 293:

“Contributo annuo alle Facoltà di giurisprudenza delle Università degli studi di Cagliari e di Sassari per l'integrazione dei programmi di insegnamento ed il potenziamento delle ricerche riguardanti le istituzioni giuridiche sarde”; relatore l'onorevole Cocco.

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Atzeni. Ne ha facoltà.

ATZENI (D.C.). Signor Presidente, colleghi consiglieri, prendo brevemente la parola per dire che il Gruppo della Democrazia Cristiana, assieme ad altri Gruppi consiliari, si è fatto promotore del progetto di legge n. 293 finalizzato alla corresponsione di contributi annui alle Facoltà di giurisprudenza delle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari, per l'integrazione dei programmi di insegnamento ed il potenziamento delle ricerche riguardanti le istituzioni giuridiche sarde, ne ha sostenuto la validità e l'importanza nella competente Commissione consiliare dove il progetto stesso ha ottenuto l'approvazione all'unanimità, e tale giudizio ribadirà in quest'Aula consiliare votandolo compatto per una serie di considerazioni.

E' infatti noto che la compenetrazione esistente tra diritto e società, per cui il diritto esiste laddove esiste una formazione sociale, implica la necessità costante per le istituzioni giuridiche di adeguarsi ai mutamenti culturali, economici e di costume del sistema, creando concetti e strumenti giuridici consoni a tali mutamenti. Ed è altresì evidente che il rapporto che si viene così a creare tra istituzioni giuridiche e società è di reciproco scambio. A volte sono le istituzioni che, anticipando con un'opera di razionalizzazione un bisogno latente della società, consentono a quel bisogno di emergere e ne individuano la soluzione tecnica idonea a soddisfarlo, a volte invece è la società civile che pone le istituzioni giuridiche di fronte ad un'esigenza di mutamento e di evoluzione. In questo contesto è di tutta evidenza il ruolo determinante che l'Università gioca nel rapporto tra diritto e società, sia come sede principale della ricerca e della elaborazione concettuale, sia come formatrice degli operatori del diritto. L'Università infatti è il tramite, è il mezzo che, consentendo

lo scambio continuo tra l'elaborazione concettuale e la realtà civile, concorre alla loro armonica e parallela evoluzione.

L'istituzione universitaria, proprio in forza di quella funzione evolutiva e razionalizzatrice dei bisogni del sociale che la caratterizza, può e deve essere chiamata ad assumere un ruolo più penetrante nel processo di sviluppo economico e sociale della Sardegna. E tale contributo può essere efficacemente incrementato mediante l'approfondimento teorico e didattico di materie giuridiche rilevanti per la questione sarda quali il diritto agrario, il diritto regionale, il diritto bancario, il diritto industriale, il diritto dell'urbanistica eccetera. E' inutile denunciare o sottolineare l'importanza che dette discipline assumono, soprattutto se si fa riferimento ai ben noti problemi della riforma istituzionale, dell'assetto agro-pastorale e della istituzione della zona franca. L'apporto dell'Università al progresso economico e sociale della Sardegna può essere fornito anche sotto altra forma che è bene ricordare: è necessario infatti che all'opera di elaborazione teorica e di preparazione professionale si accompagni, per le materie sopra richiamate, l'individuazione di forme di collegamento permanente tra l'Università e le istituzioni pubbliche volte a consentire a queste ultime il pieno utilizzo delle risorse culturali delle Università stesse.

Le Facoltà di giurisprudenza delle due Università sarde hanno da tempo acquisito la consapevolezza del nuovo ruolo che la società isolana chiede loro di ricoprire per un fattivo e concreto contributo al suo sviluppo economico e culturale: l'istituzione di corsi di formazione professionale post-universitari, di corsi di insegnamento di materie di interesse regionale, la nascita di una rivista di giurisprudenza sarda — "La rivista giuridica" —, la stipula di convenzioni con enti pubblici per lo svolgimento di corsi di aggiornamento per dirigenti e amministratori riflettono la volontà di iniziativa, di cambiamento e di adeguamento ai nuovi emergenti bisogni dell'Isola da parte delle Facoltà di giurisprudenza delle Università di Cagliari e di Sassari, destinarie delle provvidenze finanziarie che la proposta di legge in discussione mette loro a disposizione.

Anche alla luce delle citate attività culturali

e di ricerca, spetta ora alla Regione intraprendere sollecitamente le opportune iniziative per l'instaurazione di un nuovo ed intelligente rapporto con le due Università, rapporto che sia finalizzato ad ottenere la disponibilità e ad utilizzarne appieno il prezioso patrimonio di risorse intellettuali ed umane.

A conclusione di queste brevi considerazioni, mi pare doveroso sottolineare l'assoluta mancanza, negli ultimi anni, di iniziative da parte della Giunta regionale sia nel settore di cui ci stiamo occupando che in quello della cultura in generale. Mi auguro tuttavia che lo sforzo di supplenza che il Consiglio ha profuso in questa occasione non venga vanificato, come normalmente avviene, nella gestione amministrativa della nostra Regione dalla purtroppo nota e cronica allergia delle Giunte guidate dall'onorevole Melis a spendere in tempi reali le poche risorse disponibili anche per la cultura e la ricerca scientifica.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole, Cocco, relatore.

COCCO (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del titolo.

MOI, *Segretaria*:

TITOLO

Contributo annuo alle Facoltà di giurisprudenza delle Università degli studi di Cagliari e di Sassari per l'integrazione dei programmi di insegnamento ed il potenziamento delle ricerche riguardanti materie giuridiche d'interesse regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, Segretaria:

Art. 1

Ai sensi dell'articolo 5, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, ad integrazione degli interventi statali, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo annuo rispettivamente di lire 150.000.000 e di lire 100.000.000 a favore delle Facoltà di giurisprudenza delle Università di Cagliari e di Sassari al fine di favorire ed incentivare nelle diverse discipline lo studio e l'insegnamento delle materie giuridiche d'interesse regionale e di consentire una più completa formazione degli studenti, che tenga conto delle peculiarità delle strutture economico-sociali dell'Isola.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, Segretaria:

Art. 2

Il contributo verrà concesso con decreto del-

l'Assessore della pubblica istruzione e messo a disposizione delle Università di Cagliari e di Sassari all'inizio di ogni anno, a partire da quello successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Il contributo verrà suddiviso tra gli istituti afferenti alle Facoltà di giurisprudenza sulla base di un piano di spesa approvato dal Consiglio di Facoltà o dal Consiglio di corso di laurea in giurisprudenza, ove istituito.

Al fine di realizzare le finalità di cui al precedente articolo, tale piano dovrà essere accompagnato dai programmi integrativi delle diverse discipline. In ogni caso avranno priorità nell'utilizzo dei fondi le iniziative didattiche di studio ed editoriali riguardanti la pubblica amministrazione e le autonomie locali e regionali e, più in generale, argomenti di specifico interesse regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, Segretaria:

Art. 3

Per l'attuazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport del bilancio della Regione per l'anno 1987 è istituito il capitolo 11084-02 con lo stanziamento di lire 250.000.000 e con la seguente denominazione:

“Contributo annuo alle Facoltà di giurisprudenza delle Università di Cagliari e di Sassari per l'integrazione dei programmi di insegnamento ed il potenziamento della ricerca riguardanti materie giuridiche d'interesse regionale”.

A favore del suddetto capitolo è stornata la corrispondente somma di lire 250.000.000 dal capitolo 03016 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, del bilancio della Regio-

ne per l'anno 1987 ed è in corrispondenza ridotta di pari importo la riserva prevista al punto 1 della Tabella A allegata alla legge finanziaria 1987.

Le spese per l'attuazione della presente legge faranno carico per l'anno 1987 al capitolo 11084-02 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La presente proposta di legge verrà votata successivamente a scrutinio segreto.

Discussione e approvazione degli articoli della proposta di legge Dadea - Ladu Giorgio - Fadda Paolo - Tarquini - Onnis - Mereu Salvatorangelo: "Misure urgenti concernenti il funzionamento delle commissioni sanitarie per la invalidità civile, le condizioni visive ed il sordomutismo". (312)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 312: "Misure urgenti concernenti il funzionamento delle commissioni sanitarie per l'invalidità civile, le condizioni visive ed il sordomutismo"; relatore l'onorevole Dadea.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Dadea, relatore.

DADEA (P.C.I.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I.), Assessore della difesa dell'ambiente. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo ap-

prova alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, Segretaria:

Art. 1

La presente legge disciplina, in attesa del riordino della materia ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trattamento economico dovuto alle commissioni sanitarie regionali e provinciali per l'accertamento della invalidità civile, del sordomutismo e delle condizioni visive, previste, rispettivamente, dalle leggi 30 marzo 1971, n. 118; 26 maggio 1970, n. 381, e 27 maggio 1970, n. 382.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, Segretaria:

Art. 2

Ai componenti ed ai segretari estranei all'Amministrazione regionale, facenti parte delle commissioni sanitarie regionali e provinciali indicate al precedente articolo 1, viene corrisposto il seguente trattamento economico:

1) un gettone di lire 30.000 per ogni giornata di seduta. Ai soli componenti le commissioni viene altresì corrisposto un compenso di lire 5.000 per ogni soggetto visitato;

2) trattamento di missione e rimborso delle spese di viaggio secondo quanto previsto:

a) dalla normativa statale di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni, nel caso di dipendenti statali e di altri dipendenti pubblici per i quali trova applicazione la medesima normativa statale;

b) dalla normativa vigente per i dipendenti regionali, nel caso dei restanti estranei all'Amministrazione regionale; ad essi viene corrisposta l'indennità di trasferta nella misura massima prevista per i dipendenti della Regione.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento.

Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo totale Moretti - Atzeni - Loretta:

“Art. 2

‘L’articolo 2 è sostituito dal seguente:

Ai componenti e ai segretari facenti parte delle commissioni sanitarie regionali e provinciali indicate al precedente articolo 1, viene corrisposto il seguente trattamento economico:

1) un gettone di lire 50.000 per ogni giornata di seduta. Ai soli componenti le commissioni viene altresì corrisposto un compenso di lire 5.000 per ogni soggetto visitato;

2) trattamento di missione e rimborso delle spese di viaggio secondo quanto previsto:

a) dalla normativa statale di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni, nel caso di dipendenti statali e di altri dipendenti pubblici per i quali trova applicazione la medesima normativa statale;

b) dalla normativa vigente per i dipendenti regionali, nel caso dei restanti estranei all'Amministrazione regionale; ad essi viene corrisposta l'indennità di trasferta nella misura massima prevista per i dipendenti della Regione’ ”.(1)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Moretti per illustrare questo emendamento.

MORETTI (D.C.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, per fare un breve chiarimento su questo emendamento che, d'altronde, potrebbe illustrarsi da sé.

Si tratta, per quanto riguarda il punto 1, di

corrispondere un gettone di lire 50 mila per ogni giornata di seduta ai componenti delle commissioni indicate all'articolo 1. E' un atto di giustizia in quanto questo Consiglio regionale, nell'ultima seduta, ha votato un provvedimento che assegna ai membri di commissioni di concorso e di altre similari un gettone di 50 mila lire, quindi si tratta semplicemente di un adeguamento del trattamento. Per il resto non mi pare ci sia molto da aggiungere, se non che la legge prevedeva compensi da corrispondere ai componenti estranei all'Amministrazione regionale; in questo caso, invece, sono previsti dei compensi per i medici convenzionati che fanno parte di queste commissioni e che sono direttamente dipendenti dell'Amministrazione regionale. Quindi si sarebbe rischiato di operare un trattamento discriminatorio all'interno della stessa categoria di persone. Pertanto, con la dicitura proposta nell'emendamento saniamo.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, Segretaria:

Art. 3

Norma finanziaria

Le spese per l'attuazione della presente legge, valutate in lire 120.000.000 annue, fanno carico allo stanziamento esistente sul capitolo 12131 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato all'igiene e sanità del bilancio della Regione per l'esercizio 1987 sul quale esiste sufficiente disponibilità ed al corrispondente ca-

pitolo dei bilanci della Regione per gli anni successivi, la cui denominazione viene così variata:

Capitolo 12131 - (1.1.4.1.2.08.08) - (Denominazione variata) - Spese per il funzionamento delle commissioni sanitarie regionali e provinciali per l'accertamento dell'invalidità civile, del sordomutismo e delle condizioni visive previste, rispettivamente, dalle leggi 30 marzo 1981, n. 118; 26 maggio 1970, n. 381, e 27 maggio 1970, n. 382 (artt. 14, lett. g), 32 e 81 della legge 23 dicembre 1978, n. 833)

lire 120.000.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La presente proposta di legge verrà votata successivamente a scrutinio segreto.

Discussione, approvazione degli articoli del disegno di legge "Concessione di contributi straordinari ai Comuni per gli oneri relativi al personale proveniente dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sopresse ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979". (299)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 299: "Concessione di contributi straordinari ai Comuni per gli oneri relativi al personale proveniente dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sopresse ai sensi dell'articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 348 del 1979"; relatore l'onorevole Palmas.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Palmas, relatore.

PALMAS (P.C.I.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giun-

ta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I.), Assessore della difesa dell'ambiente. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, Segretaria:

Art. 1

Ai comuni cui sono trasferiti funzioni, beni e personale delle istituzioni pubbliche d'assistenza e beneficenza (IPAB) sopresse ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, in assenza di analoghi benefici disposti da leggi dello Stato, è concesso, nell'anno 1987 un contributo straordinario per gli oneri relativi al personale proveniente dalle stesse IPAB.

Una quota non superiore al 50 per cento del contributo può essere erogata prima dell'emanazione del decreto del Presidente della Giunta regionale previsto dall'articolo 4 della legge regionale 17 dicembre 1985, n. 31, sulla base dell'elenco indicato nell'articolo 2, comma primo, lettera b), della suddetta legge regionale e previa certificazione della spesa firmata dal sindaco e dal segretario comunale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, Segretaria:

Art. 2

Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1987 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Capitolo 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria)

lire 3.000.000.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3 della tabella A allegata alla legge finanziaria.

In aumento

02 - ASSESSORATO AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Capitolo 02136 - (di nuova istituzione) (cat. progr. 02.08) (1.1.1.5.2.2.08.07) (05.01) Contributi straordinari ai comuni per gli oneri relativi al personale proveniente dalle IPAB sopprese ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979

lire 3.000.000.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Il presente disegno di legge verrà votato successivamente a scrutinio segreto.

Discussione, approvazione degli articoli del disegno di legge "Norme integrative del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915". (343)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 343: "Norme integrative del D.P.R. 10 settembre 1982, numero 915"; relatore l'onorevole Ortu Velio.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare ha facoltà di parlare l'onorevole Ortu Velio, relatore.

ORTU VELIO (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, *Segretaria*:

Art. 1

Gli enti individuati ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12, e successive modificazioni e integrazioni, cui il piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi demanda l'attuazione dei programmi per l'organizzazione dei relativi servizi, possono dare in concessione, anche a privati, la realizzazione e la gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, analogamente a quanto previsto per i comuni dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, numero 915.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, *Segretaria*:

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento soppressivo totale Ortu Velio - Cuccu - Sciolla:

“Art. 2

‘L'articolo 2 è soppresso’ ”. (1)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, per illustrare questo emendamento, l'onorevole Ortu Velio.

ORTU VELIO (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto del disegno di legge sarà indetta successivamente.

Discussione della proposta di legge Ruggeri - Barranu - Cuccu - Orrù - Palmas - Ortu Vello - Uras - Canalis - Atzori Villio - Cocco - Dadea - Ladu Leonardo - Lal - Lorelli - Moi - Porcu - Pubusa - Sciolla - Serri: “Interventi di promozione del recupero, del riciclaggio e del riutilizzo di particolari materiali di rifiuto”. (317)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 317: “Interventi di promozione del recupero, del riciclaggio e del riutilizzo di particolari materiali di rifiuto”; relatore l'onorevole Ortu Velio.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha domandato di parlare l'onorevole Oppi. Ne ha facoltà.

OPPI (D.C.). Presidente, chiedo di sospendere la seduta per cinque minuti.

PRESIDENTE. La richiesta è accolta.

(La seduta, sospesa alle ore 19 e 17, viene ripresa alle ore 19 e 21).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, propongo, data l'ora tarda, di procedere alla votazione a scrutinio segreto dei primi cinque provvedimenti di legge già esaminati.

Approvazione delle leggi rinviata n. CCXXVIII, CCXXIX e CCXIX e delle proposte di legge n. 293 e 312.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle leggi rinviata n. CCXXVIII, CCXXIX e CCXIX e delle proposte di legge n. 293 e 312.

Risultato delle votazioni.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto della legge regionale rinviata n. CCXXVIII:

presenti	68
votanti	67
astenuti	1

maggioranza	34
favorevoli	49
contrari	18

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto della legge regionale rinviata numero CCXXIX:

presenti	68
votanti	67
astenuti	1
maggioranza	34
favorevoli	47
contrari	20

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto della legge regionale rinviata numero CCXIX:

presenti	68
votanti	67
astenuti	1
maggioranza	34
favorevoli	50
contrari	17

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto della proposta di legge numero 293:

presenti	68
votanti	67
astenuti	1
maggioranza	34
favorevoli	50
contrari	17

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto della proposta di legge numero 312:

presenti	68
votanti	67
astenuti	1
maggioranza	34
favorevoli	48
contrari	19

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alle votazioni: Anedda - Aresti - Asara - Atzeni - Atzori A. - Atzori V. - Baghino - Barranu - Becciu - Cabras - Canalis - Casula - Catte - Chessa - Cocco - Cogodi - Cuccu - Dadea - Deiana - Dettori - Fadda F. - Fadda P. - Falchi - Floris - Isoni - Ladu G. - Ladu L. - Ladu S. - Lai - Lorelli - Loretto - Manunza - Marracini - Melis - Meloni - Merella - Mereu S. - Moi - Moretti - Morittu - Muledda - Mura - Murgia - Murr - Oggiano - Onnis - Orrù - Ortu I. - Ortu V. - Palmas - Pes - Pili - Piretta - Planetta - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Ruggeri - Satta - Sciolla - Sechi - Serra Pintus - Serri - Tarquini - Tidu - Uras - Zurru.

Si è astenuto: il presidente Sanna).

Continuazione, fine della discussione, approvazione degli articoli della proposta di legge: "Interventi di promozione del recupero, del riciclaggio e del riutilizzo di particolari materiali di rifiuto". (317)

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame della proposta di legge numero 317. E' iscritto a parlare l'onorevole Tamponi. Ne ha facoltà.

TAMPONI (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo della Democrazia Cristiana si era impegnato ad accettare la discussione di questa proposta di legge nella convinzione che si dovesse discutere il testo licenziato dalla Commissione; ci si ritrova invece questa sera a dover discutere un testo praticamente modificato completamente, rispetto a quello licenziato dalla Commissione, da una serie di emendamenti. In una fase che chiamerei abbastanza concitata, e che risale ad una mezz'oretta fa, si è cercato di interpretare, compreso il sottoscritto, le differenze esistenti tra

il testo licenziato dalla Commissione ed il testo proposto con gli emendamenti.

Come Gruppo della Democrazia Cristiana accettiamo di andare avanti nella discussione solo perché pressanti sono le esigenze di carattere contingente di alcune industrie (di cui alcuni rappresentanti siedono anche in Aula) che hanno necessità assoluta di un provvedimento di legge di questo tipo per poter continuare a mantenere intatti i livelli occupativi. Questo è lo spirito che ci muove, ma indubbiamente, su una legge di questa importanza, siamo convinti che il Consiglio regionale debba affrontare una discussione ben più ampia, più motivata e più ponderata in quanto si tratta di un argomento che non tanto è di moda — come oggi alcuni lo definiscono — ma è direi fondamentale non solo per la tutela di alcuni livelli occupativi ma soprattutto per la salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e, in prospettiva, per la creazione di nuova occupazione.

Infatti tutta la tematica che si sta sviluppando sul riciclaggio dei rifiuti, sul riciclaggio differenziato, privilegia l'aspetto del recupero e del riutilizzo, piuttosto che quello della depurazione, di alcune materie che sono ancora suscettibili di produrre ricchezza, considerando il duplice aspetto in cui in questo caso va intesa, e cioè: recupero del residuo valore monetario che questi sottoprodotti ancora conservano e capacità che detto recupero ha di produrre occupazione aggiuntiva. Quindi si tratta — ripeto — di una tematica importantissima della quale dovremo tener conto nei successivi lavori consiliari.

Si è addivenuti, mi è sembrato, ad un accordo così particolare che ha reintrodotto alcuni commi prima cancellati dagli emendamenti proposti, quali il secondo, fondamentale, dell'articolo 1, che recita: "in attesa della predisposizione di una normativa organica regionale sull'intera materia la presente legge disciplina sperimentalmente la raccolta differenziata, il riciclaggio, il riutilizzo di particolari materiali di rifiuto". E' chiaro quindi che il Consiglio si impegna già da stasera, con l'approvazione di questa legge che disciplina sperimentalmente le suddette operazioni, a rimandare l'intera materia ad una discussione di una normativa organica che certamente richiederà maggiore attenzione e riflessione da parte di tutti

noi.

Alcuni altri argomenti vanno comunque sottolineati: il principale è quello del coinvolgimento degli enti locali. Non si può assolutamente pensare di poter far cadere sul territorio regionale una normativa di questo genere senza coinvolgere gli enti locali che sono, credo, i primi destinatari di tale normativa che li vede cointeressati nella tutela e nella difesa del territorio, considerando le conseguenze negative, dal punto di vista ambientale, che ricadrebbero sul territorio stesso dall'ubicazione delle discariche.

Alcune amministrazioni locali in Sardegna hanno provveduto già da tempo a costituirsi in consorzi, consorzi nati proprio per tentare di affrontare un problema che alcuni enti locali non possono assolutamente pensare di risolvere a livello individuale. E' chiaro quindi che la reintroduzione di quei commi che prevedono il coinvolgimento, nella fase progettuale ed esecutiva, delle amministrazioni locali e dei loro consorzi, è direi fondamentale in quanto rispetta un principio basilare.

Un altro riferimento di cui è necessario tener conto, e per il quale chiediamo l'impegno da parte dell'Assessore dell'ambiente, di concerto con l'Assessore dell'industria e con l'Assessore del turismo, artigianato e commercio, è quello relativo, in sede di predisposizione della tabella citata nella proposta di legge, all'inserimento di una serie di rifiuti soggetti a valorizzazioni specifiche, senza interpretare questa tabella in chiave restrittiva. Faccio un esempio per il quale si dice che ci sia allo studio, da parte della Giunta regionale, un progetto specifico: il problema della discarica del cosiddetto latticello, del siero delle produzioni lattiero casearie, che questa estate ha coinvolto alcuni territori del Sassarese, per esempio i comuni di Ittiri, di Florinas e di Thiesi, in maniera direi anche contraddittoria perché non si potevano sposare interessi contrari delle amministrazioni ove erano ubicati gli opifici di trasformazione e delle amministrazioni che invece si vedevano rigettare nel fiume, in questo caso nel fiume Mannu, il latticello che ha portato veramente ad un dissesto ecologico.

E' chiaro quindi che va fatta una riflessione particolare in quanto anche questo tipo di sotto-

prodotto della lavorazione — in questo caso del latte e quindi della produzione del formaggio — deve essere annoverato fra quelli suscettibili di ulteriore valorizzazione. Per questo esistono degli studi, che ho avuto personalmente modo di vedere, compiuti dall'Università di Sassari e dall'Università di Genova che appunto suggeriscono l'utilizzazione di questo sottoprodotto in quanto il contenuto di alcune proteine e dei grassi ancora residui in esso, è suscettibile di valorizzazione e di commercializzazione.

Lo stesso problema può porsi per le acque vegetative di discarica dei frantoi oleari; sembra un problema comune a molte parti della Sardegna ma in particolare al Sassarese, dove si concentra circa il 40 per cento della produzione olearia dell'intera Isola. Un problema quindi fondamentale che porrebbe, seppure nei regimi di proroga previsti dai decreti ministeriali, gli opifici sardi nella condizione di dover chiudere nella prossima annata olearia, se i comuni dovessero adottare tutti quegli interventi di tutela del patrimonio territoriale che dovrebbero prevedere l'impossibilità di discarica senza opportuni trattamenti, di dette acque vegetative.

Altrettanto dicasi per altri tipi di lavorazioni, in particolare di quelle dei prodotti cosiddetti autoctoni — come li usiamo definire in Sardegna da alcune parti — che anche nel programma di questa Giunta si dice di voler valorizzare: penso a produzioni tipiche locali, quali quelle del sughero e agli sfridi di lavorazione, come a produzioni tipiche lo stesso sarde, graniti e prodotti lapidei, che residuano ugualmente degli sfridi di lavorazione suscettibili di trasformazione e riutilizzo di cui è necessario tener conto.

Credo che basterebbero solo queste velocissime considerazioni per farci riflettere sull'importanza di dotarci di un'organica normativa in materia di politica ambientale, in quanto non possiamo ritenere di aver affrontato in termini risolutivi l'argomento con l'approvazione di questa proposta di legge che, a parer nostro, è comunque restrittiva e dettata da una situazione contingente per andare incontro a determinate necessità, direi importantissime e fondamentali, di alcune industrie che hanno sollecitato un intervento da parte nostra. Siamo dunque sensibili a dette esigenze ma

non possiamo pensare di aver così risolto definitivamente il problema.

Chiediamo quindi un impegno da parte della Giunta a portare in Aula in tempi brevissimi, anzi in Commissione prima, il progetto organico citato all'articolo 1 tenendo conto delle riflessioni fatte dal sottoscritto e di quelle che emergeranno dalla discussione più approfondita.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Ortu Velio, relatore.

ORTU VELIO (P.C.I.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I.), Assessore della difesa dell'ambiente. Signor Presidente, molto brevemente. Le considerazioni svolte dal collega Tamponi, che indubbiamente rivestono un'importanza in riferimento al progetto generale di riutilizzo di tutti i materiali della produzione industriale nonché dei rifiuti, ha già visto la Giunta impegnata nella predisposizione di diversi progetti organici nel settore; per quanto riguarda quello, cui lui faceva particolare riferimento, dei liquidi, esistono le normative nazionali per il riutilizzo delle acque, oltre all'ultimo decreto relativo alla materia che prevede appunto degli interventi nel settore.

Vorrei ricordare che già la Giunta regionale ha inviato, per gli studi di riutilizzo delle acque di risulta dei caseifici e degli oleifici — che costituiscono un grosso problema di inquinamento pur offrendo la possibilità di essere riutilizzate nel settore dei mangimi per l'agricoltura — tramite la legge numero 64 un progetto organico relativo alla materia e si propone anche di utilizzare i fondi del FIO e del FEOGA. E' ovvio ed evidente che la norma settoriale legata al riciclaggio dei rottami è stata anche qui ampliata con gli emendamenti che abbiamo voluto apportare, non per dare completezza ad un progetto di legge che dovrebbe

interessare molto più ampiamente diversi settori ma per facilitare, per esempio, gli interventi che le industrie dovranno porre in essere per produrre meno rifiuti. Nello stesso modo siamo intervenuti per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico quando, modificando la legge sul CRIAS, abbiamo dato un contributo finanziario per l'aggiornamento tecnologico al fine di ridurre l'emissione di sostanze inquinanti e non solo per attutire i danni dell'inquinamento stesso.

In questo modo la Giunta si impegna a portare avanti queste iniziative che, essendo settoriali, andranno inquadrare in un ambito generale di intervento organico nel settore dello smaltimento complessivo dei rifiuti.

Vorrei aggiungere che il problema verrà dibattuto quest'anno, ad ottobre (anche in considerazione della ricorrenza dell'anno europeo dell'ambiente), in un convegno internazionale che si terrà in Sardegna, organizzato dall'Università sotto il patrocinio della Regione, al quale parteciperanno alcuni fra i più grossi specialisti a livello mondiale nel campo della ricerca sulla raccolta dei rifiuti solidi, che mira non solo a predisporre la raccolta dei rifiuti con i vecchi sistemi ma ad adoperare le tecnologie più avanzate.

In questo quadro presenteremo un'organica normativa in materia di politica ambientale, accogliendo eventualmente anche le istanze avanzate dal consigliere Tamponi. Grazie.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame dell'articolato annunzio che è stato presentato un ordine del giorno. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Ordine del giorno Mura - Moi - Puligheddu - Mereu S. - Mereu O. - Catte - Chessa - Ladu S. - Dadea - Mulas - Sechi - Soro sul divieto di navigazione nel golfo di Orosei.

IL CONSIGLIO REGIONALE

PRESO ATTO del decreto emanato dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della Marina mercantile con il quale viene vietata la pesca e la navigazione nel golfo di Orosei;

CONSTATATO che il decreto ministeriale è stato emanato senza che siano stati consultati la Regione e gli enti locali interessati;

PUR RICONOSCENDO l'esigenza di salvaguardare l'assai esigua popolazione di foca monaca esistente nella zona;

CONSIDERATO che il golfo di Orosei per la sua incomparabile bellezza richiama il flusso sempre maggiore di turisti, con notevoli vantaggi sulla non certamente florida economia della zona e sui tantissimi disoccupati locali;

OSSERVATO che il divieto di pesca e di navigazione determinerebbe di fatto il blocco dell'attività turistica e comporterebbe di conseguenza un gravissimo danno per lo sviluppo economico e sociale della zona e in particolare dei Comuni di Dorgali e Baunei;

impegna la Giunta regionale

— ad attivare tutte le iniziative per ottenere dal Governo l'immediata revoca o per lo meno la sospensione del decreto;

— a proporre un immediato incontro tra Consiglio e Giunta regionale, Comuni interessati e Ministeri competenti al fine di individuare — anche in vista della creazione di un parco marino, salvaguardando l'ambiente naturale esistente — soluzioni che:

a) scongiurino l'estinzione della foca monaca;

b) consentano la pesca e la navigazione nel golfo di Orosei;

c) garantiscano il mantenimento dei posti di lavoro nel settore turistico;

d) siano la premessa per l'ulteriore valorizzazione turistica della zona;

— a sollecitare le amministrazioni interessate a definire autonomamente proposte in grado di rendere compatibili le esigenze di tutela con le attività attualmente svolte nel golfo di Orosei. (1)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I.), Assessore della difesa

dell'ambiente. La Giunta lo accoglie e vuole anche informare il Consiglio che il giorno successivo all'emanazione del decreto, il sottoscritto, quale Assessore della difesa dell'ambiente, ha inviato ai Ministeri dell'ambiente e della marina mercantile una richiesta di revoca o perlomeno di sospensione del decreto per le modalità con le quali era stato emanato.

Fermo restando che concordavamo sulle finalità di salvaguardia ambientale e di tutela della foca monaca, ritenevamo che il decreto — ripeto — per le modalità con le quali era stato emanato e per gli effetti giuridici lesivi degli interessi della Regione e degli enti locali, non potesse essere accettato perché creava una situazione di tale disagio economico ben lungi dal tutelare la zona e dal renderla priva di pericoli, ne aumentava invece la tensione sociale creando delle diseconomie di vastissima portata.

Per questo è stato richiesto un incontro urgente con i Ministri competenti (l'ho sollecitato anche ieri io stesso) e siamo dunque in attesa che si rendano disponibili ad affrontare l'argomento.

Pertanto l'ordine del giorno viene accolto dalla Giunta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'ordine del giorno lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del titolo della legge.

MOI, *Segretaria*:

TITOLO

Interventi di promozione del recupero, del riciclaggio e del riutilizzo di particolari materiali di rifiuto.

PRESIDENTE. Al titolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento sostitutivo totale Carta - Casula - Satta:

“Il titolo della proposta di legge è modificato dal seguente:

‘Interventi diretti a favorire il recupero, il riciclaggio e il riutilizzo di rifiuti soggetti a valorizzazione specifica’ ”. (1)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente per illustrare questo emendamento.

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, *Segretaria*:

Art. 1

Principi generali

La Regione autonoma della Sardegna promuove le attività di recupero, di riciclaggio e di riutilizzo dei rifiuti, ai fini della salvaguardia della salute pubblica, della tutela dell'ambiente, della valorizzazione delle risorse locali, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e dalla presente legge.

In attesa della predisposizione di una normativa organica regionale sull'intera materia la presente legge disciplina sperimentalmente la raccolta differenziata, il riciclaggio e il riutilizzo

di particolari materiali di rifiuto.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento soppressivo parziale Carta - Casula - Satta:

“Art. 1

‘Il secondo comma dell’articolo 1 è soppresso’ ”. (2)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente per illustrare questo emendamento.

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto ora in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, *Segretaria*:

Art. 2

Rifiuti soggetti a valorizzazione specifica

Ai fini della predisposizione del piano di cui al successivo articolo 3 la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, di concerto con l'Assessore dell'industria e con l'Assessore del turismo, artigianato e commercio, approva una tabella contenente l'elenco dei rifiuti da trasformare in prodotto finito.

Sono esclusi dalla citata tabella i rifiuti speciali liquidi e gassosi.

Ai fini dell'applicazione della presente legge i materiali elencati nella tabella non debbono costituire, in relazione alle modalità di manipolazione o al tipo di utilizzo, pericolo per la salute e l'ambiente.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento sostitutivo totale Carta - Casula - Satta:

“Art. 2

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

Art. 2

‘Rifiuti soggetti a valorizzazione specifica

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente di concerto con gli Assessori all'industria e artigianato, turismo e commercio approva una tabella dei rifiuti soggetti a valorizzazione specifica, indicando per ciascuno di essi il valore commerciale medio, espresso in lire per chilogrammo.

Sono ricompresi in tale tabella i materiali di scarto urbano ed industriali suscettibili di trovare una precisa utilizzazione, da definirsi nella medesima tabella, quali materie seconde o prodotti intermedi, ovvero in luogo di altri materiali sul mercato.

La tabella è aggiornata, integrata e/o modificata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente.

I materiali elencati nella tabella ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge, non debbono in nessun caso presentare il rischio di rilasciare, in relazione alle modalità di manipolazione o al tipo di utilizzo, sostanze o materie la cui concentrazione sia tale da presentare pericolo per la salute o per l'ambiente.

I materiali elencati nella tabella di cui al com-

ma precedente, in quanto soddisfano alle caratteristiche di chiara e precisa utilizzazione e a tutti gli effetti valorizzati, non sono soggetti alla normativa in materia di rifiuti.

I materiali compresi nella tabella non venduti ad utilizzatori ma smaltiti come rifiuti, sono soggetti alla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti' ". (3)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente per illustrare questo emendamento.

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, *Segretaria*:

Art. 3

Piano regionale per la raccolta differenziata dei rifiuti

Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, approva il piano regionale per la raccolta differenziata dei materiali indicati nella tabella di cui all'articolo precedente.

Il piano è predisposto sulla base dei progetti delle amministrazioni comunali o dei consorzi di enti locali che intendano beneficiare delle provvidenze di cui al successivo articolo 4.

Il piano, assicurando il massimo livello di tutela della salute, delle risorse ambientali e dei valori paesaggistici, definisce i criteri per l'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata e per il deposito temporaneo di tali rifiuti e individua le aree.

Il piano definisce altresì le modalità di ripar-

tizione delle provvidenze di cui al successivo articolo 4 fra le amministrazioni comunali e i consorzi che ne abbiano fatto richiesta.

L'Assessore regionale dell'ambiente con propri provvedimenti adotta tutte le direttive necessarie per l'attuazione del piano e stabilisce i relativi adempimenti a carico dei soggetti interessati.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Carta - Casula - Satta:

"Art. 3

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente articolo 3 bis:

Art. 3 bis

'L'Assessorato della difesa dell'ambiente è autorizzato a promuovere una campagna di sensibilizzazione ambientale sulle problematiche connesse alla raccolta ed al recupero dei rifiuti al fine di conseguire un uso razionale delle risorse ancora contenute nei rifiuti e ottimizzare la ricaduta derivante dall'applicazione del Piano regionale per la raccolta differenziata' ". (10)

Emendamento sostitutivo parziale Carta - Casula - Satta:

"Art. 3

I primi quattro commi dell'articolo 3 sono sostituiti dai seguenti due commi:

'Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, approva il Piano regionale per la raccolta differenziata di materiali indicati nella tabella di cui al precedente articolo.

Il Piano individua i soggetti che possono

espletare l'attività di raccolta differenziata e definisce altresì, nel rispetto della salute pubblica, delle risorse ambientali e dei valori paesaggistici, i criteri per l'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata e per il deposito temporaneo di tali rifiuti e individua le aree destinate al deposito temporaneo dei medesimi sulla base di progetti predisposti dalle amministrazioni comunali o dai consorzi di enti locali che intendano beneficiare delle provvidenze di cui al successivo articolo 4 e ne facciano esplicita richiesta all'Amministrazione regionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove i soggetti interessati non provvedano nei termini ivi indicati l'Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre il piano soprarichiamato' ". (12)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria per illustrare questi emendamenti.

SATTA (P.C.I.), Assessore dell'industria. Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 12. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 10. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, Segretaria:

Art. 4

Contributi agli enti locali
e ai loro consorzi

L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare fino al 90 per cento delle spese in conto capitale ammesse per i progetti delle amministrazioni comunali o di consorzi tra queste costituiti che intendano realizzare servizi di raccolta differenziata dei materiali di cui al precedente articolo 2.

Sono ammessi al finanziamento l'acquisto di automezzi, macchinari ed attrezzature idonei per la raccolta differenziata ed il trasporto dei rifiuti, nonché l'acquisizione e l'attrezzatura di aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti medesimi, unitamente alle opere collaterali necessarie a garantire la salvaguardia ambientale delle aree circostanti a quelle di deposito.

I progetti di cui al primo comma del presente articolo debbono essere trasmessi entro tre mesi dall'approvazione della presente legge all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.

I finanziamenti sono concessi con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente previa approvazione da parte della Giunta regionale del piano di cui al precedente articolo 3. Gli enti beneficiari sono tenuti ad uniformarsi, pena la revoca del finanziamento, ai criteri stabiliti nel piano ed alle conseguenti direttive dell'Assessore regionale dell'ambiente.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento.

Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo totale Carta - Casula - Satta:

“L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

Art. 4

‘Contributi per la raccolta differenziata

L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i progetti presentati dai soggetti individuati dal Piano regionale per la raccolta differen-

ziata quali realizzatori e/o gestori dei servizi di raccolta differenziata di materiali di cui al precedente art. 2.

Sono ammessi al finanziamento l'acquisto di automezzi, macchinari ed attrezzature idonei per la raccolta differenziata ed il trasporto dei rifiuti, nonché l'acquisizione e l'allestimento di aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti medesimi, unitamente alle opere collaterali necessarie a garantire la salvaguardia ambientale delle aree circostanti a quelle di deposito.

Il finanziamento è concesso altresì per la copertura degli oneri derivanti dall'affidamento dei servizi di raccolta in concessione.

I progetti di cui al primo comma del presente articolo debbono essere trasmessi all'Assessorato della difesa dell'ambiente entro tre mesi dall'approvazione del Piano regionale per la raccolta differenziata.

I finanziamenti sono concessi con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente, previa approvazione da parte della Giunta regionale del programma di ripartizione. I beneficiari sono tenuti ad uniformarsi, pena la revoca del finanziamento, ai criteri stabiliti nel piano ed alle conseguenti direttive dell'Assessore della difesa dell'ambiente' ». (5)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente per illustrare questo emendamento.

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MOI, *Segretaria*:

Art. 5

Ai fini dell'applicazione della presente legge

il deposito temporaneo dei rifiuti di cui al precedente articolo 2 deve essere localizzato in luoghi appositamente attrezzati.

La localizzazione dei depositi è soggetta al nulla-osta dell'Assessorato regionale per la difesa dell'ambiente, sulla base delle disposizioni contenute nel piano di cui all'articolo 3. La richiesta di nulla-osta dovrà essere corredata da una relazione tecnica contenente l'illustrazione delle caratteristiche del deposito nonché le modalità di svolgimento delle attività cui il deposito è destinato in relazione allo stoccaggio ed alla preparazione dei rifiuti ai processi di trasformazione o di riutilizzo.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento sostitutivo totale Carta - Casula - Satta:

“L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

Art. 5

‘Localizzazione dei centri di raccolta

La localizzazione dei depositi dei materiali di cui all'articolo 2, nelle aree individuate dal Piano regionale per la raccolta differenziata dei rifiuti, è soggetta al nulla-osta dell'Assessorato della difesa dell'ambiente.

La richiesta di nulla-osta da parte dei soggetti interessati dovrà essere corredata da un progetto contenente l'illustrazione delle caratteristiche del deposito, nonché le modalità di svolgimento delle attività cui il deposito è destinato in relazione allo stoccaggio ed alla preparazione dei rifiuti per i processi di trasformazione o di riutilizzo' ». (6)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente per illustrare questo emendamento.

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MOI, *Segretaria*.

Art. 6

Contributi alle imprese

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alle imprese industriali o artigiane operanti in Sardegna che impiegano, riutilizzandoli o trasformandoli, rifiuti raccolti sul territorio della Sardegna e ricompresi nella tabella di cui all'articolo 2, un contributo integrativo non superiore alle lire 100 per ogni chilogrammo trasformato di tali materiali.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'industria, di concerto con l'Assessore del turismo, artigianato e commercio, fissa annualmente la misura del contributo integrativo da corrispondersi per ogni chilogrammo di ciascuno dei materiali ricompresi nella tabella di cui all'articolo 2.

Il contributo è concesso alle imprese industriali o artigiane con decreto dell'Assessore rispettivamente competente per materia ed è corrisposto per il 70 per cento in ratei trimestrali sulla base dei documenti contabili attestanti la tipologia, la quantità, i fornitori e il costo dei rifiuti acquistati.

Il restante 30 per cento viene corrisposto in base a conguaglio da effettuarsi annualmente.

La richiesta di contributo deve essere corredata da una relazione tecnica delle caratteristiche dei processi produttivi in cui i rifiuti sono impiegati, tale da attestare la conformità di tali processi con la normativa vigente in materia, nonché con le disposizioni a tutela della salute e dell'ambiente.

Il mancato rispetto della normativa e delle disposizioni richiamate nel precedente comma comporta la revoca e la restituzione del contributo.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento sostitutivo parziale Carta - Casula - Satta:

“Art. 6

I primi tre commi dell'art. 6 sono sostituiti dai seguenti:

‘L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alle imprese industriali o artigiane operanti in Sardegna che impiegano, riutilizzandoli o trasformandoli, rifiuti raccolti nel territorio della regione e ricompresi nella tabella di cui all'art. 2, un contributo integrativo il cui ammontare non può superare il valore commerciale medio indicato nella predetta tabella o comunque, in sede di prima applicazione, le lire 100 per ogni chilogrammo trasformato di tali materiali.

La Giunta regionale su proposta dell'Assessore della Difesa dell'ambiente, di concerto con gli Assessori dell'Industria e del Turismo, Artigianato e Commercio, fissa annualmente la misura del contributo integrativo da corrispondersi per ogni chilogrammo di ciascuno dei materiali ricompresi nella tabella prevista all'art. 2.

Il contributo è concesso alle imprese industriali o artigiane con decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, di concerto con gli Assessori dell'Industria o del Turismo, Artigianato e Commercio secondo le rispettive competenze ed è corrisposto per il 70 per cento in ratei trimestrali sulla base dei documenti contabili attestanti la tipologia, la quantità, i fornitori ed il costo dei rifiuti acquistati, nonché la quantità, gli utilizzatori dei materiali trasformati ed il relativo costo di trasformazione’ ”. (7)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente per illustrare questo emendamento.

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 6. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MOI, Segretaria:

Art. 7

Contributi per l'ammodernamento degli impianti

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle piccole e medie imprese industriali e artigiane, di cui al precedente articolo 6, contributi in conto capitale per l'ammodernamento degli impianti destinati alla lavorazione dei rifiuti di cui al precedente articolo 2.

Il contributo non potrà essere superiore al 35 per cento delle spese ammesse in relazione all'acquisto di macchinari e di attrezzature e sarà corrisposto con decreto dell'Assessore regionale dell'industria e con decreto dell'Assessore regionale dell'artigianato per le rispettive competenze, in via anticipata per il 50 per cento dietro presentazione del piano aziendale di ammodernamento e dei preventivi di spesa, per il restante 50 per cento dietro presentazione dei consuntivi di spesa.

La mancata presentazione dei consuntivi di spesa comporta la revoca del beneficio e la restituzione di quanto percepito anticipatamente.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo parziale Carta - Casula - Satta:

“Art. 7

I primi due commi dell'art. 7 sono sostituiti dai seguenti:

‘L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle piccole e medie imprese industriali e artigiane contributi in conto capitale per l'ammodernamento degli impianti destinati alla lavorazione dei materiali di cui all'art. 2, nonché per la modifica dei cicli di produzione al fine di favorire il recupero di materiali e di fonti energetiche, e/o la riduzione dei quantitativi di rifiuti derivanti dai cicli produttivi.

Il contributo non può superare il 35 per cento delle spese ammesse in relazione all'acquisto di macchinari e di attrezzature e sarà corrisposto con decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, di concerto con gli Assessori dell'Industria o del Turismo, Commercio e Artigianato, secondo le rispettive competenze, in via anticipata per il 50 per cento dietro presentazione del piano aziendale di ammodernamento e di trasformazione, e dei preventivi di spesa, per il restante 50 per cento dietro presentazione dei consuntivi di spesa’ ”. (8)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente per illustrare questo emendamento.

CARTA (P.S.D.I.), Assessore della difesa dell'ambiente. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MOI, Segretaria:

Art. 8

Istruttoria. Cumulabilità
dei contributi

La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta degli Assessori dell'industria e del turismo, artigianato e commercio, stabilisce le direttive per l'istruttoria delle richieste di contributo di cui agli articoli 6 e 7.

I contributi di cui ai suddetti articoli sono cumulabili con le altre provvidenze previste dalle norme statali o regionali entro i limiti da queste stabiliti.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento sostitutivo parziale Carta - Casula - Satta:

“Art. 8

Il primo comma dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

‘La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, di concerto con gli Assessori dell'industria e del turismo, commercio e artigianato stabilisce le direttive per la presentazione delle richieste di contributo di cui agli articoli 6 e 7 e per la relativa istruttoria’ ”. (9)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente per illustrare questo emendamento.

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MOI, *Segretaria*:

Art. 9

Relazione annuale

La Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali dell'ambiente, dell'industria e del turismo, artigianato e commercio per gli interventi di rispettiva competenza, presenta annualmente alle Commissioni permanenti competenti in materia di tutela dell'ambiente e di industria una relazione sull'attuazione della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MOI, *Segretaria*:

Art. 10

Norma finanziaria

Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1987 sono introdotte le seguenti variazioni

In diminuzione

03 - STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Capitolo 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11, e art. 3 della legge finanziaria 1987)

lire 5.500.000.000

mediante riduzione delle sottoelencate riserve della tabella A) allegata alla legge finanziaria:

punto 6) educazione nel campo della sanità

lire 1.000.000.000

punto 10) accordo sindacale impiegati regionali

lire 1.500.000.000

punto 15) norme sulla programmazione regionale

lire 1.000.000.000

punto 23) organizzazione compagnie baraccellari

lire 2.000.000.000

Capitolo 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11, e art. 3 della legge finanziaria 1987)

lire 4.500.000.000

mediante riduzione delle sottoelencate riserve della tabella B) allegata alla legge finanziaria:

punto 2) ricerca scientifica

lire 1.000.000.000

punto 3) istituzione e gestione parchi

lire 2.000.000.000

punto 5) finanziamenti province per difesa ambiente

lire 1.500.000.000

In aumento

05 - STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Capitolo 05111-03 - 2.1.2.3.2.3.08.08 (08.02) - (Nuova Istituzione) - Finanziamenti ai comuni e loro consorzi per l'acquisto di automezzi, macchinari ed attrezzature per la raccolta differenziata ed il trasporto dei rifiuti e per l'acquisizione e l'attrezzatura di aree destinate a deposito temporaneo dei rifiuti (art. 4 della presente legge)

lire 3.000.000.000

09 - STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Capitolo 09045 - 2.1.2.4.3.3.10.28 (08.02) - (Nuova Istituzione) - Contributi alle imprese industriali o artigiane operanti in Sardegna per l'impiego di rifiuti raccolti nel territorio della Sardegna (art. 6 della presente legge)

lire 3.500.000.000

Capitolo 09045-01 - 2.1.2.4.3.3.10.28 (08.02) - (Nuova Istituzione) - Contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese industriali e artigiane per l'ammodernamento degli impianti destinati alla lavorazione dei rifiuti (art. 7 della presente legge)

lire 3.500.000.000

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sui citati capitoli 05111-03, 09045 e 09045-01 del bilancio della Regione per l'anno 1987 e su quelli corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento sostitutivo totale Carta - Casula - Satta:

“Art. 10

Norma finanziaria

“Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1987 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Capitolo 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11. ed art. 3 della legge finanziaria 1987)

lire 5.500.000.000

mediante riduzione delle sottoelencate riserve della tabella A) allegata alla legge finanziaria:

punto 6) educazione nel campo della sanità

lire 1.000.000.000

punto 10) accordo sindacale impiegati regionali

lire 1.500.000.000

punto 15) norme sulla programmazione regionale

lire 1.000.000.000

punto 23) organizzazione compagnie barracellari

lire 2.000.000.000

punto 24) riequilibrio servizi primari EE.LL.

lire 200.000.000

Capitolo 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11, ed art. 3 della legge finanziaria 1987)

lire 4.500.000.000

mediante riduzione delle sottoelencate riserve della tabella B) allegata alla legge finanziaria:

punto 2) ricerca scientifica

lire 1.000.000.000

punto 3) istituzione gestione parchi

lire 2.000.000.000

punto 5) finanziamenti province per difesa ambiente

lire 1.500.000.000

In aumento

05 - STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Capitolo 05013-01 (Nuova Istituzione)- Spese per la predisposizione del Piano regionale per la raccolta differenziata. (Art. 3 della presente legge)

Spese per la campagna di sensibilizzazione

ambientale connessa alla raccolta ed al recupero dei rifiuti solidi urbani (art. 3 bis della presente legge)

lire 200.000.000

Capitolo 05013-03 (Nuova Istituzione) - Finanziamenti per l'acquisto di automezzi, macchinari ed attrezzature per la raccolta differenziata ed il trasporto dei rifiuti e per l'acquisizione di aree destinate a deposito temporaneo di rifiuti. (Art. 4 della presente legge)

lire 4.000.000.000

Capitolo 05013-04 (Nuova Istituzione) - Contributi alle imprese industriali o artigiane operanti in Sardegna per l'impiego di rifiuti raccolti nel territorio della Sardegna. (Art. 6 della presente legge)

lire 3.000.000.000

Capitolo 05013-05 (Nuova Istituzione) Contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese industriali e artigiane per l'ammodernamento degli impianti destinati alla lavorazione dei materiali di cui all'art. 2, nonché per la modifica dei cicli di produzione al fine di favorire il recupero di materiali e di fonti energetiche e/o la riduzione dei quantitativi di rifiuti derivanti dai cicli produttivi. (Art. 7 della presente legge)

lire 2.500.000.000

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sui citati capitoli 05013-01, 02, 03, 04 del bilancio della Regione per l'anno 1987 e su quelli corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi' ". (11)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente per illustrare questo emendamento.

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Moretti. Ne ha facoltà.

MORETTI (D.C.). Onorevole Presidente, dando una lettura molto veloce a questo emendamento, pervenuto qualche minuto fa, devo soffermarmi su alcuni punti che impongono una

riflessione. Tralascio lo stato di previsione dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio (5 miliardi e mezzo in diminuzione mediante la riduzione delle sottoelencate riserve della tabella A allegata alla legge finanziaria eccetera). L'emendamento mi consente di riprendere brevissimamente alcuni punti che sono stati trattati in sede di discussione della legge finanziaria, per sottolineare come la maggior parte delle indicazioni in essa contenute, soprattutto quelle di carattere innovativo — per usare un termine caro al Presidente della Giunta e credo a diversi Assessori quali l'Assessore alla sanità e l'Assessore della programmazione, che ha fatto un discorso eccellente sulla ricerca scientifica — non vengono rispettate.

Onorevoli colleghi, al punto 6 di questo emendamento si propone la riduzione di un miliardo dalla riserva per l'educazione sanitaria in Sardegna a favore di questa proposta di legge; un emendamento firmato da Carta, Casula e Satta, e sarebbe interessante conoscere se gli altri Assessori, ed in particolare quello della programmazione, condividono questo emendamento che si traduce nella rinuncia ad un intervento fondamentale e qualificante di questa Giunta quale quella a favore dell'educazione sanitaria. Nelle dichiarazioni programmatiche del Melis *ter* questo punto non esiste, e noi non ci siamo sforzati di far notare questa grave mancanza, ma ecco che il primo atto di questo Melis *ter* è l'eliminazione dei fondi destinati appunto al settore dell'educazione sanitaria. Vogliamo allora scegliere in maniera meno pigra i finanziamenti per non smentire continuamente, come sta avvenendo, i propositi di questa Giunta?

Voglio sottolineare inoltre brevemente, anche perché non voglio abusare della pazienza dei colleghi, come con un colpo di spugna, ancora una volta, si cancellano mesi di discussione proficua di questo Consiglio: l'assessore Mannoni, per citarlo ancora una volta, che avrebbe dovuto contribuire al cambiamento radicale che doveva caratterizzare questa Giunta — ha partecipato infatti anche alle due precedenti — tanto sbandierato dal presidente Melis nelle sue dichiarazioni programmatiche soprattutto quando ha evidenziato l'importanza della ricerca scientifica e dell'in-

novazione tecnologica, prende parte a questo solenne *bluff* posto in essere dalla Giunta con lo stravolgimento delle leggi finanziarie approvate con fatica, con la nostra contestazione, nel momento in cui si opera questa riduzione di un miliardo dal fondo per la ricerca scientifica a favore della presente proposta di legge.

Per non parlare poi della riduzione operata attingendo due miliardi dal fondo per l'istituzione e la gestione dei parchi, altra affermazione di principio ora vanificata semplicemente per pigrizia mentale. Esistono soldi, centinaia di miliardi non spesi da parte di questa Giunta, basterebbe un minimo sforzo per andarli a ricercare senza intaccare questi fondi.

Tutto qui, onorevoli colleghi, non mi dilungo oltre, ho voluto solo evidenziare, come è accaduto questa sera, il modo in cui le affermazioni di principio vengono smentite e disattese, da voi principalmente che ci avete creduto, che avete approvato leggi fondamentali di questo Consiglio (come la finanziaria) per pigrizia e per incapacità.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Approvazione del disegno di legge n. 299, del disegno di legge n. 343 e della proposta di legge n. 317.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, con unica chiamata, del disegno di legge numero 299, del disegno di legge n. 343 e della proposta di legge n. 317.

Risultato delle votazioni.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 299:

presenti	68
votanti	67
astenuiti	1

maggioranza	34
favorevoli	50
contrari	17

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 343:

presenti	68
votanti	67
astenuti	1
maggioranza	34
favorevoli	49
contrari	18

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto della proposta di legge numero 317:

presenti	68
votanti	67
astenuti	1
maggioranza	34
favorevoli	44
contrari	23

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alle votazioni: Aresti - Asara - Atzeni - Atzori V. - Baghino - Barranu - Becciu - Cabras - Canalis - Carta - Casula - Catta - Chessa - Cocco - Cogodi - Cossu - Cuccu - Dadea - Dettori - Fadda F. - Fadda P. - Falchi - Floris - Ladu G. - Ladu L. - Ladu S. - Lai - Lorelli - Loretto - Mannoni - Marracini - Melis - Meloni - Merella - Mereu S. - Moi - Moretti - Morittu - Muledda - Mura - Murgia - Murru - Onnis - Oppi - Orrù - Ortu I. - Ortu V. - Palmas - Pili - Piretta - Planetta - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Randazzo - Ruggeri - Satta - Sciolla - Secci - Sechi - Serra Pintus - Serri - Tamponi - Tarquini - Tidu - Uras - Zurru.

Si è astenuto: il presidente Sanna).

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Baghino. Ne ha facoltà.

BAGHINO (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, per avanzare una richiesta, avendo appreso in questi giorni dalla stampa degli incontri fra la Giunta regionale ed i rappresentanti della società del Cagliari-calcio...

PRESIDENTE. Chiedo scusa, onorevole Baghino, siccome lei sta ponendo un problema alla Giunta regionale, vorrei pregare l'onorevole Presidente e gli Assessori di prendere posto. Prego, onorevole Baghino.

BAGHINO (D.C.). Sarò brevissimo. Questo Consiglio si è occupato altre volte del problema della società del Cagliari-calcio negli anni passati, e credo che anche oggi la Giunta regionale ed il suo Presidente bene facciano ad avere degli incontri con i rappresentanti della società. Pertanto vorremmo sapere, trattandosi di un fatto che il Consiglio regionale non può assolutamente ignorare — ritengo che non si tratti di una questione personale — che cosa intende fare la Giunta, il presidente Melis e quando informeranno il Consiglio.

Il Cagliari-calcio non è una società qualunque, voi sapete che cosa ha rappresentato per la Sardegna, per i sardi, che cosa ha rappresentato come fatto — lasciatemi passare il termine — non solo sportivo ma anche culturale e direi economico, dal momento che arrivano in Sardegna, per ammodernare lo stadio e per le infrastrutture intorno, 24 miliardi. Ebbene, mai la società si era trovata in una situazione come questa. So benissimo che non esistono forme tecnico-amministrative per intervenire direttamente, ma basta la volontà per assicurare un intervento che consenta di salvare la squadra del Cagliari.

Non mi soffermo oltre, quindi noi riteniamo che un intervento straordinario sia utile in questo momento per mantenere ancora in vita questa società — ripeto — fuori da ogni provincialismo, perché si potrebbe dire che anche altre squadre (come qualcuno ha detto, compreso l'Assessore) meritano interventi, ma nessuna — lo ribadiamo — ha la storia ed il passato di questa società, nes-

suna può rappresentare quello che rappresenta il Cagliari per la Sardegna.

In questo senso, approfittando della cortesia della presenza del Presidente della Giunta, non molto frequente, gradiremmo sapere se intende la Giunta proporre un provvedimento straordinario. Saremo grati pertanto, non appena il Presidente lo riterrà opportuno, di ricevere informazioni in questo senso. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Mereu Salvatorangelo. Ne ha facoltà.

MEREU SALVATORANGELO (P.S.I.). Volevo associarmi alle dichiarazioni dell'onorevole Baghino in quanto il Cagliari-calcio rappresenta davvero tanto per l'intero sport in Sardegna, non solo per le vicende sportive ma anche perché si pone come punto di riferimento per tutto lo sport in Sardegna. Pertanto, non so se a nome del Gruppo, ma comunque mio personale, rivolgo alla Giunta, al suo Presidente e all'Assessore competente il più caldo incoraggiamento affinché vadano avanti nella ricerca di una soluzione, confortati, penso di poterlo dire, dal parere certamente positivo del Consiglio regionale. Non si può restare bloccati dalle pastoie burocratiche, impossibilitati ad agire soltanto perché vi sono impedimenti di carattere burocratico o d'altro genere.

Il Consiglio regionale rappresenta l'intera Sardegna e il Cagliari ha costituito per l'intera Sardegna una precisa realtà che non può scomparire come se niente fosse. D'altra parte, le vicende che il Cagliari ha vissuto negli ultimi anni sono legate principalmente a dirigenti e personaggi vari che in altri campi potevano avere ed hanno avuto grande successo a livello mondiale, ma che in questo specifico caso, a mio personalissimo giudizio, sono stati la rovina del Cagliari. Ecco perché i sardi non possono essere coloro i quali pagano per queste inadempienze, per questa incapacità di dirigere una società, per questo voler fare dello sport solo un mezzo pubblicitario e nient'altro.

Quindi rivolgo l'appello, credo anche a nome del Gruppo socialista o di buona parte di esso, perché non ho avuto il modo ed il tempo di con-

sultarlo, affinché la Giunta si adoperi in tutti i modi possibili per salvare la società del Cagliari-calcio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Ruggeri. Vorrei raccomandare i consiglieri di essere brevi come lo sono stati gli altri. Ne ha facoltà.

RUGGERI (P.C.I.). Mi associo alle preoccupazioni avanzate dai colleghi che mi hanno preceduto; ritengo e riteniamo che il rischio della cancellazione del Cagliari dal campionato della serie C rappresenti, non solo per la città di Cagliari ma per l'intera Sardegna, un fatto certamente negativo per i motivi che il collega Baghino ha già esposto. Si tratta di una realtà economica, culturale, una realtà che ha rappresentato per la nostra Sardegna un momento di grande, alta spettacolarità nel panorama della massima serie del campionato di calcio italiano.

Salvare questa società significa consentire alla squadra, a questa città e quindi alla Sardegna, di poter in qualche modo ancora rappresentare una tradizione, una realtà, anche se in una serie minore, la serie C.

Riteniamo che debba essere fatto tutto lo sforzo possibile per impedire che il Cagliari possa uscire di scena, pur restando — ripeto — nella serie minore. Sarebbe estremamente negativo, così come è accaduto per la società del Palermo, uscire dalla scena nazionale, seppure sul terreno sportivo, perché credo che il restarvi possa rappresentare un segno di civiltà.

Anche attraverso lo sport, infatti, si può concorrere a stare nel giro nazionale e noi dobbiamo fare di tutto perché il Cagliari e la Sardegna non siano tagliate fuori. Questo non significa che non possa essere fatta chiarezza sull'andamento della gestione finanziaria della società, è legittimo e giusto, però va fatto indubbiamente uno sforzo perché la Sardegna, attraverso il Cagliari, sia rappresentata nazionalmente.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Lorelli. Ne ha facoltà.

LORELLI (P.C.I.). Signor Presidente, per

dichiarare la mia comprensione riguardo al problema sollevato dall'onorevole Baghino, problema estremamente importante anche in vista dei campionati del mondo di calcio, oltre che — come già detto — per il significato che riveste per la Sardegna la storia di questa società e di questa squadra.

La Sardegna però è un'entità molto vasta, e mentre sottolineo l'esigenza di intervenire a favore del Cagliari, ovviamente, caro compagno Ruggeri e caro amico Baghino, facendo nel contempo chiarezza sui bilanci della società e facendo in modo che i soldi pubblici non vengano sperperati, sarebbe bene intervenire affinché l'attività sportiva in generale cresca in Sardegna nel modo dovuto. Noi abbiamo in Sardegna due società in serie C 1, mi auguro che le rispettive squadre possano giocare insieme ed auguro al Cagliari che possa essere recuperato consentendo così a tutta la Sardegna di essere rappresentata a livello agonistico in una serie superiore, quindi se intervento ha da esservi deve essere equilibrato (ovviamente parlo delle società in C 1, se poi l'intervento regionale può essere più esteso bisogna tener conto delle varie esigenze delle società). Ferma restando l'iniziativa a favore del Cagliari, ovviamente non per intervenire a favore di dirigenti che hanno dilapidato le risorse di questa nobile società che ci ha rappresentato tutti e della quale andiamo tutti orgogliosi essendo per noi un emblema, un simbolo, bisogna intervenire equamente a favore delle due società, facendo in modo che rispettino le regole imposte dalle organizzazioni del calcio. Questo non significa essere "anti-Cagliari" bensì essere a favore del Cagliari, nel suo interesse ed in quello degli sportivi cagliaritari, non certo nell'interesse di dirigenti che a tutto hanno pensato eccetto che al calcio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murgia. Ne ha facoltà.

MURGIA (P.S.d'Az.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, era inevitabile che io dovessi intervenire sulla vicenda del Cagliari e che questa vicenda dovesse rimbalzare, direi opportunamente e giustamente, anche in Consiglio regionale. Questo è successo perché — come è stato detto —

la storia della squadra del Cagliari ha avuto un significato tale da incidere sentimentalmente ed affettivamente nel cuore non solo dei cagliaritari e degli sportivi dell'*hinterland* ma di tutti gli sportivi sardi e di tutti i sardi. In quest'ottica credo sia arrivata opportunamente la segnalazione dell'onorevole Baghino, alla quale mi associo senza approfondire questioni di carattere giuridico e di legittimità, in quanto parliamo di una società per azioni, una società professionista, il che chiaramente pone limiti ad interventi straordinari quale quello che la situazione del Cagliari attualmente merita.

Io credo di interpretare l'opinione del Gruppo sardista nel manifestare non solo un'attestazione di solidarietà generica nei confronti degli attuali dirigenti della società del Cagliari-calcio — che indubbiamente, a dispetto dei dirigenti delle passate gestioni, un merito l'hanno acquisito impedendo il fallimento, almeno finora, di questa gloriosa società, che data appunto l'eccezionalità della sua rappresentatività ed il fatto che in essa tutti gli sportivi sardi si riconoscono merita quello che la Regione giustamente sta già facendo attraverso sponsorizzazioni ed interventi che comunque hanno garantito in termini straordinari la sopravvivenza stessa del Cagliari — ma nel sollecitare un'ulteriore attenta riflessione da parte della Regione. Quindi, al di là di una semplice attestazione di solidarietà, che comunque noi sardisti esprimiamo nei confronti del Cagliari soprattutto in previsione — così come è stato sottolineato — del pregiudizio che la piazza di Cagliari subirebbe (essendo stata prescelta quale sede di un girone dei campionati mondiali di calcio del 1990) qualora la squadra venisse cancellata dal campionato di serie C 1, ritengo opportuno dare mandato al Presidente della Giunta affinché proceda a vagliare tutte le eventuali possibilità di ulteriori sostegni alla società che rappresenta — ripeto — non solo i cagliaritari ma tutta la Sardegna.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, io mi appello al vostro senso di autodisciplina perché non vorrei che impropriamente si accendesse una discussione sulla vicenda del Cagliari-calcio. L'onorevole Moretti mi ha chiesto la parola ed io na-

turalmente gliela do, però vorrei che si rivolgesero rapidamente delle richieste o delle sollecitazioni alla Giunta tenendo conto anche dei limiti imposti dal nostro Regolamento.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Moretti.

MORETTI (D.C.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, sarò breve. Condivido pienamente quanto detto dall'onorevole Baghino e dai colleghi sulla vicenda della società del Cagliari-calcio. Il collega Lorelli ha fatto un esame approfondito dell'argomento che io risparmierò, anche perché, purtroppo, sarebbe necessario parlare delle grosse difficoltà che devono affrontare non solo le squadre che militano nel campionato della serie C 1 ma anche quelle semiprofessioniste e dilettanti. Pertanto sarebbe opportuno che la Giunta ci chiarisse quali sono stati i suoi interventi nel settore dello sport fino ad oggi, interventi operati sia nei limiti ed in maniera palese e conosciuta da tutti per quanto riguarda il settore specifico, e sia in maniera molto più abbondante, di cui preferisco non parlare perché ampiamente illustrati in un intervento di qualche mio collega nei giorni scorsi.

MELIS (P.S.d'Az.), *Presidente della Giunta*. Di soldi sotto banco non se ne danno. Sia cauto, perché sta parlando con dei galantuomini. Abbia il senso della nobiltà dell'ambiente nel quale sta parlando...

MORETTI (D.C.). Io spero di no, Presidente, e non è il caso di arrabbiarsi perché allora le dovrei raccontare un fatto avvenuto che mi auguro non si ripeta in questa occasione. Comunque, per restare sul terreno della correttezza — come dice lei — io non ho detto niente di tutto ciò che ha detto lei, non ho fatto supposizioni di cosa può essere successo né sotto banco né sopra banco, ho chiesto alla Giunta di riferire al Consiglio qual è stato il proprio intervento nel settore dello sport per quanto di competenza dell'Assessorato dello sport, che appare ben più ampio del dovuto a giudicare dagli spazi pubblicitari dedicati alla vicenda. Se questo dibattito estemporaneo che si svolge a quest'ora venisse fatto più organicamente sulla stampa sarda per lo sport in generale, credo che

darebbe più frutti e sarebbe molto più serio se fatto alla luce del sole, questo sì, in quest'Aula. Quindi, onorevoli colleghi, non si tratta tanto di intervenire estemporaneamente, eccezionalmente, sia pure per fatti che meritano attenzione perché rappresentano la nostra storia — su questo non si discute — ma di avviare una politica globale per lo sport per evitare che ogni intervento sia mirato ad un Comune, ad una squadra (di calcio o di pallacanestro non ha importanza) perché è il rischio che si corre con interventi di questo tipo.

Quindi siamo d'accordo ad intervenire per il Cagliari, non c'è dubbio, però chiariamo in quale ambito questo intervento va fatto, quali sono le intenzioni della Giunta nel settore dello sport, in particolare nel settore dei dilettanti. Non è necessario spendere cifre cospicue del bilancio regionale, come è avvenuto per tanti anni, sotto banco o sul banco, ma quando si finanziano delle squadre professioniste indicando che le somme vanno spese per i settori giovanili e dilettantistici e poi non viene fatto nessun controllo, dica lei, onorevole Presidente, che senso ha tutto questo, se si tratta di un intervento a favore dello sport oppure di ben altro.

Termino dicendo che è giusto occuparsi del Cagliari, è giusto occuparsi della Torres...

COSSU (P.S.I.). Dell'Ozierese.

MORETTI (D.C.). Certo, dell'Ozierese, non c'è dubbio, del Mores, ma non è il caso di cadere nel ridicolo facendo tutti questi esempi.

Occorre pertanto una politica che sostenga lo sport nel suo complesso e non solo quello che potrebbe anche fare a meno, e non sarebbe male, dell'intervento regionale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

MELIS (P.S.d'Az.), *Presidente della Giunta*. Signor Presidente, colleghi, il problema sollevato dalla richiesta avanzata dall'onorevole Baghino, cui si sono associati i colleghi Mereu Salvatorangelo, Ruggeri, Lorelli, il collega sardista, merita certamente l'attenzione della Giunta che, d'altra parte, se n'è già occupata.

La Giunta si riserva evidentemente, non potendo il Presidente di sua iniziativa né il collega Assessore dello sport assumere decisioni così estemporanee, di riesaminarlo anche valutando le sollecitazioni che questa sera sono emerse dal Consiglio, tenendo presenti alcuni principi: intanto quelli contenuti nella legge di contabilità generale dello Stato, il rispetto dei quali non è un atto burocratico ma una di quelle condizioni indispensabili per evitare che qualunque provvedimento di erogazione finanziaria venga bloccato inesorabilmente dalla Corte dei conti. Perciò la volontà, di per sé, non è sufficiente, occorre che vi sia una volontà legislativa che non fa capo alla Giunta, né al suo Presidente, né all'Assessore competente, bensì a questo Consiglio che ha all'esame ben tre progetti di legge che sono stati unificati proprio per disciplinare l'intera materia sportiva.

La Giunta si riserva pertanto di dare i suoi ulteriori contributi e, nella direzione che è stata sollecitata, di valutare un consenso che permetta di operare un intervento di tipo straordinario e non, come dire, permanente, in quanto non si può ammettere che la Regione intervenga a risanare i bilanci passivi delle società sportive e di quelle che per giunta praticano lo sport-spettacolo (che è poi uno sport professionistico) e non quello che si basa su un disegno di formazione e di educazione sportiva. Evidentemente la Regione non può sostituirsi alle società per azioni che hanno il compito di gestirsi con la capacità e la professionalità che sono loro proprie.

Certo, il Cagliari è una squadra che è assurta, per le sue tradizioni prima di tutto, per la sua storia che non è radicata nel contingente ma che risale ai decenni di tutto questo secolo, ai livelli nazionali ed internazionali. Il Cagliari ha saputo esprimere una squadra che ha polarizzato su di sé l'attenzione di tutto il mondo sportivo, e quando nei campionati mondiali di Città del Messico la nazionale italiana si copriva di gloria c'erano, mi pare, cinque giocatori del Cagliari.

BAGHINO (D.C.). E' informato il Presidente, complimenti.

MELIS (P.S.d'Az.), *Presidente della Giunta*. Il Presidente ricorda le sue esperienze come

portiere abbastanza efficace del rione della sua città...

Dicevo, una squadra che non può essere valutata soltanto sul piano delle attività tecnicamente e formalmente volte allo spettacolo e al confronto sportivo, ma che va vista come momento di aggregazione anche della sardità.

Io ho avuto il piacere, e anche il dolore, di vedere il Cagliari affrontare il duro calvario della sua discesa inesorabile in alcune competizioni sportive in Continente, e devo dire che il 99 per cento degli spettatori non erano della città che ospitava il Cagliari, erano sardi: i sardi della Brianza, i sardi della Liguria, i sardi del Piemonte, dove la squadra del Cagliari giocava lì si raccoglievano i sardi, magari venivano dalla vicina Svizzera. Perché? Perché il Cagliari è momento di struggente nostalgia della propria terra e di tutti i suoi valori. Per questo la Giunta si è impegnata a salvaguardare questi valori di cui il Cagliari è portatore ed ha intessuto una serie di rapporti. Però debbo ricordare ai colleghi che l'Amministrazione regionale non può sostituirsi né alla società né ai suoi soci, che l'intervento dell'Amministrazione può essere aggiuntivo, mai sostitutivo, per cui vi deve essere un soggetto attivamente responsabile che deve presentare — come dire — un piano di risanamento credibile che offra prospettive serie, apprezzabili e affidabili, affinché il denaro pubblico non sia dissipato, gettato al vento e visto sprofondare nelle tasche dei creditori. In ogni caso, non può evidentemente un intervento che ha valore certamente legislativo e non amministrativo — perché oggi come oggi un intervento amministrativo non sarebbe possibile per mancanza di strumenti giuridici — avere come oggetto la fotografia del suo destinatario, non può che porsi in termini, come dire, di astratta destinazione a tutti i possibili soggetti che si trovino in quella condizione, ed io voglio sperare che non siano molti...

LORELLI (P.C.I.). Non è proibito essere seri nella gestione.

PRESIDENTE. Onorevole Lorelli, io la prego di non interrompere il Presidente e colgo anzi l'occasione per ricordare che siamo abbondantemente oltre i termini e le previsioni regolamenta-

ri. Noi stiamo facendo in maniera impropria un dibattito sulla situazione del Cagliari-calcio.

MELIS (P.S.d'Az.), *Presidente della Giunta*. Io ho concluso, signor Presidente, e chiedo scusa per l'essermi trattenuto un po' troppo a lungo, ma voglio dire che questo è lo spirito col quale l'Amministrazione si sta muovendo, sta sollecitando coloro i quali hanno la responsabilità di guidare la società a formulare proposte che abbiano il pregio della chiarezza, della concretezza, dell'attendibilità e della praticabilità. Dopo di che la Giunta regionale tornerà in Consiglio per formulare eventuali emendamenti alla proposta di legge che è già in Consiglio e che potrà essere utile emendata ai fini di una previsione che consenta di intervenire anche in situazioni come quella attuale.

Non si può certo fare riferimento alle sponsorizzazioni, perché la sponsorizzazione è un fat-

to commerciale, di natura squisitamente economica, che non può essere sconvolto nella sua gestione; se la squadra da sponsorizzare milita in una certa fascia sportiva può avere un suo apprezzamento, se milita in un'altra ne avrà un altro, si tratta di un problema strettamente economico. Una cosa è quindi la sponsorizzazione, un'altra è l'apprezzamento politico che dovrà essere fatto dal Consiglio regionale che con tanta sensibilità e tempestività sta già promuovendo il problema.

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio sono terminati e verranno riconvocati a domicilio.

(La seduta è tolta alle ore 21 e 13).

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Antonio Solinas